



ATTIVA PROFESSIONE

Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale e Tutela legale.

Il presente Set Informativo, contenente:

- **DIP – Documento informativo precontrattuale**
 - **DIP Aggiuntivo – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo**
 - **Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Definizioni**
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.**

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Chiari” coordinato dall’ANIA.

Ultimo aggiornamento: 28.06.2025

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale e Tutela legale

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: Attiva Professione SANITARIA



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi della Responsabilità Civile Professionale per danni involontariamente causati a terzi nello svolgimento dell'attività professionale e per la Tutela legale.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

- ✓ Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino al Massimale indicato in Polizza, di quanto è tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Danni e, se espressamente previste, per Perdite patrimoniali, involontariamente causati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale sanitaria, o di interesse sanitario, indicata in Polizza e svolta nei termini e nei limiti stabiliti dalla vigente normativa e dai regolamenti che disciplinano le professioni stesse.

L'Assicurazione opera per il Tipo attività (Libero professionista, Dipendente privato, Dipendente pubblico, Convenzionato, Specializzando, Tirocinante) e la Qualifica professionale indicati in Polizza e per il seguente ambito:

- Libero professionista o Dipendente o Convenzionato di Struttura sanitaria che svolge attività libero professionale (copertura limitata all'attività svolta extramoenia, per colpa lieve o grave in conseguenza di errori personalmente commessi nell'esercizio della professione oggetto del contratto – RC Professionale);
- Dipendente pubblico o privato o Convenzionato, inclusa l'attività intramoenia, o Specializzando che opera presso una Struttura Sanitaria pubblica o privata o Medico che frequenta Corso di Formazione in Medicina Generale di Base (copertura limitata ai casi di azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa previsti dall'art. 9 della legge n° 24 dell'8/3/2017 cd legge Gelli-Bianco e successive modifiche e integrazioni - Colpa grave).

I Massimali indicati in Polizza rappresentano il limite di risarcimento per Sinistro e per anno. In caso di Serie di sinistri o di uno o più Sinistri che si verificano nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo il Massimale per Sinistro è triplicato.

Se rientrano nell'attività professionale e nell'ambito della copertura assicurata, sono sempre compresi i rischi relativi a:

- ✓ Responsabilità per fatto del personale non sanitario
- ✓ Mancata acquisizione del consenso informato
- ✓ Cose in consegna
- ✓ Consulenza giudiziale
- ✓ Arbitrato irrituale e rituale
- ✓ Docenza
- ✓ Corsi e convegni
- ✓ Firma elettronica avanzata (FEA)
- ✓ Errato trattamento dei dati personali

Sono previste condizioni specifiche per le seguenti qualifiche, specializzazioni e figure professionali:

- ✓ Ginecologia e ostetricia
- ✓ Chirurgia plastica, ricostruttiva e estetica
- ✓ Farmacista - Erborista
- ✓ Audioprotesista, Odontotecnico, Tecnico Ortopedico – Ernista, Ottico
- ✓ Ostetrico/a
- ✓ Specializzando
- ✓ Tirocinante
- ✓ Medicina legale o medicina del lavoro
- ✓ Odontoiatria – Estensione all'implantologia
- ✓ Medicina veterinaria



Che cosa non è assicurato?

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

Non sono considerati terzi:

- ✗ i componenti della famiglia anagrafica dell'Assicurato che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
- ✗ le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto, genitori e figli;
- ✗ tutti coloro che, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il Danno in occasione di lavoro o di servizio;
- ✗ le imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso è legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore.

Sono esclusi i Danni che derivano da:

- ✗ esercizio di attività professionale diversa da quella dichiarata in Polizza e per cui l'Assicurato risulta abilitato;
- ✗ azioni dolose commesse dall'Assicurato;
- ✗ furto, incendio, esplosione e scoppio e danni alle cose in consegna o custodia;
- ✗ comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
- ✗ interruzione o sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali o agricole o di servizi;
- ✗ inquinamento dell'atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose;
- ✗ inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture;
- ✗ interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- ✗ prescrizione o somministrazione di farmaci o sostanze per scopi non diagnostici o terapeutici (salvo la prescrizione di prodotti che hanno finalità contraccettive) e di farmaci e prodotti medici in genere non conformi alle indicazioni previste dal Ministero della Salute;
- ✗ pratiche di fecondazione e procreazione assistita;
- ✗ gravidanza o permanenza dello stato di gravidanza che deriva dall'errata pratica di attività sanitarie con finalità anticoncezionali o di interruzione della gravidanza (sono invece compresi i Danni causati alle pazienti sulle quali sono state praticate le suddette attività sanitarie);
- ✗ Implantologia, salvo quanto previsto per Odontoiatria – Estensione all'implantologia;
- ✗ attività di analisi genetica e ingegneria genetica o indagini e analisi a carattere genetico e prenatale, salvo quanto previsto dalla Garanzia accessoria Analisi genetiche e prenatali, se attivata;
- ✗ merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita, dopo la consegna a terzi salvo quanto previsto per Farmacista - Erborista e Audioprotesista, Odontotecnico, Tecnico Ortopedico – Ernista, Ottico;
- ✗ attività relative a prodotti che derivano da materiali o altre sostanze di origine umana o da organismi geneticamente modificati (OGM) o dall'esecuzione di analisi chimiche nel settore merceologico e ambientale;
- ✗ mancata rispondenza degli interventi all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
- ✗ l'asbesto, anche in parte, o da qualsiasi altra sostanza che contiene, in qualunque forma o misura, asbesto;
- ✗ atti di guerra, invasione, operazioni belliche o atti similari o atti di terrorismo;
- ✗ conservazione, distribuzione del sangue e dei suoi preparati o derivati di pronto impiego, da immunodeficienza acquisita, da patologie correlate, da epatiti o da contagio in genere;
- ✗ impiego di farmaci e sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e da pratiche mediche considerate doping;

SEZIONE TUTELA LEGALE

L'Assicurazione vale per:

- ✓ difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione (anche fiscale e amministrativa);
- ✓ difendersi in un procedimento penale per Delitto doloso, **se l'Assicurato è prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato**;
- ✓ presentare opposizione contro una Sanzione amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge, **eccetto la normativa fiscale e tributaria**;
- ✓ presentare opposizione al proprio ordine professionale o all'organismo di controllo della professione per la presunta violazione di norme di legge;
- ✓ ottenere assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi;
- ✓ difendersi da Richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali di terzi, in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato (**solo se presente la garanzia di Responsabilità Civile**).

Inoltre, il professionista può beneficiare di:

- ✓ un servizio di consulenza legale telefonica per affrontare controversie di natura legale e ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- ✓ un anticipo di denaro per il pagamento di cauzioni disposte dall'autorità estera in caso di arresto, minaccia di arresto e procedimento penale (**da rimborsare entro 60 giorni**);
- ✓ attività di Litigation Public Relation necessarie a tutelare la propria reputazione sui media.

Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo.

Sono inoltre disponibili Garanzie accessorie per ampliare e personalizzare la copertura, indicate nel DIP aggiuntivo.

- ✗ trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), o da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive o che si verificano in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo quelle che conseguono agli aspetti tipici dell'attività professionale dichiarata dall'Assicurato;
- ✗ emissione di onde o di campi elettromagnetici;

Sono inoltre esclusi i Danni:

- ✗ provocati da professionisti che, al momento dello svolgimento dell'attività professionale indicata in Polizza, non risultano iscritti al relativo Albo professionale, se previsto, o non sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
- ✗ da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate; da navigazione di natanti a motore; da impiego di aeromobili;
- ✗ a macchinari e attrezzature di proprietà di terzi in uso all'Assicurato;
- ✗ da violazione dell'obbligo del segreto professionale, da ingiuria o diffamazione;

Sono inoltre esclusi i sinistri relativi a:

- ✗ responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e che non gli derivano direttamente dalla legge;
- ✗ errori, omissioni o ritardi nella stipula, modifica, variazione di contratti di assicurazione e nel pagamento di Premi di assicurazione;
- ✗ violazione di contratti di lavoro;
- ✗ trattamenti di cosmesi e esecuzione di tatuaggi e piercing;
- ✗ pratica della chirurgia estetica e della medicina estetica; danni di natura estetica e fisionomica e pretese conseguenti alla mancata rispondenza di interventi, applicazioni o terapie di tipo estetico, salvo quanto previsto per *Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica* e dalle Garanzie accessorie *Medicina estetica e Danni estetici e fisionomici*, se attivate;
- ✗ proprietà e conduzione dei locali adibiti a studio professionale, salvo quanto previsto dalla Garanzia accessoria *Conduzione dei locali per lo svolgimento dell'attività professionale*, se attivata;
- ✗ responsabilità conseguenti a funzioni amministrative, organizzative e gestionali e attività di Commissario straordinario, Direttore sanitario e Direttore di Struttura (Primario ospedaliero) salvo quanto previsto dalle Garanzie accessorie *Direttore sanitario e Direttore di struttura - Primario e Caposala - Coordinatore infermieristico*, se attivate;
- ✗ attività svolta per conto di associazioni o federazioni sportive a eccezione di quelle a carattere dilettantistico o amatoriale e salvo quanto previsto dalla Garanzia accessoria *Estensione all'attività svolta per conto di Federazioni Sportive di natura professionistica*, se attivata;
- ✗ Perdite patrimoniali che derivano dall'attività professionale di medico competente, salvo quanto previsto dalla Garanzia accessoria *Incarichi di medico competente (D.lgs 81/2008) – Perdite patrimoniali*, se attivata;
- ✗ perdita, distruzione e deterioramento di cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o che detiene a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto dalla Garanzia base per le Cose in consegna.

Sono inoltre escluse:

- ✗ Richieste di risarcimento che derivano dalla partecipazione a organi o commissioni giudicanti o dall'attività di Data Protection Officer (DPO), salvo quanto previsto dalla Garanzia accessoria *D.P.O. – Data Protection Officer*, se attivata;
- ✗ Richieste di risarcimento connesse o conseguenti a Fatti noti di cui l'Assicurato era a conoscenza prima della data di inizio di validità dell'Assicurazione o prima della decorrenza di eventuali precedenti contratti stipulati senza interruzione con Generali Italia;
- ✗ sanzioni, multe, ammende e penali a carattere punitivo o esemplare inflitte direttamente all'Assicurato e sanzioni amministrative per le quali l'Assicurato è coobbligato o obbligato in solido al pagamento.

SEZIONE TUTELA LEGALE

La copertura non opera per:

- ✗ Eventi che derivano da fatto doloso dell'Assicurato; se l'Assicurato è indagato o imputato per Delitto doloso la garanzia opera solo se l'Assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o se vi è un provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, derubricazione del reato da Doloso a colposo;
- ✗ controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
- ✗ fatti che derivano da Eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate;
- ✗ danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti conseguenti a Eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- ✗ la materia amministrativa, fiscale e tributaria;
- ✗ Controversie di Diritto civile;
- ✗ Controversie con il proprio datore di lavoro;
- ✗ Controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali;
- ✗ Controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale;

- ✗ procedimenti amministrativi diversi dall'opposizione a Sanzioni amministrative;
- ✗ opposizione a Sanzioni amministrative in materia fiscale e tributaria;
- ✗ Controversie di diritto civile che non riguardano danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato, danni causati a terzi o la chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile;
- ✗ Richieste di risarcimento di danni causati se l'Assicurato non ha una Assicurazione di responsabilità civile o se questa Polizza non è in regola con il pagamento dei premi;
- ✗ Richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'Assicurazione di responsabilità civile non opera per la presenza di una franchigia o di uno scoperto;
- ✗ Richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'Assicurazione di responsabilità civile non opera per effetto di un'esclusione o perché il caso non rientra fra quelli previsti in copertura, o se la controversia non si conclude con sentenza passata in giudicato che stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato senza condanna della controparte al pagamento delle spese legali.

Nelle condizioni di assicurazione della sezione Tutela Legale sono inoltre previste alcune limitazioni di copertura comuni a tutte le Garanzie e un elenco di spese che non sono indennizzabili.



Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie prevedono Limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti, che sono riepilogati in Polizza e contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.

- Per Franchigia si intende l'importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
- Per Scoperto si intende l'importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.



Dove vale la copertura?

- ✓ Per la Responsabilità civile l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti posti in essere in Unione europea, Svizzera, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ Per la Tutela legale l'assicurazione vale per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di:
 - tutti gli Stati d'Europa, in caso di procedimento penale o di danno extracontrattuale;
 - tutti i paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, in caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale;
 - Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

Il servizio di consulenza legale telefonica opera in Italia e in relazione a normative italiane.



Che obblighi ho?

- All'attivazione delle Garanzie il Contraente o l'Assicurato **deve rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.**
- Inoltre, durante il periodo di validità delle Garanzie, il Contraente o l'Assicurato **deve comunicare a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.**
- **In caso di Sinistro di Responsabilità civile la denuncia deve essere presentata a Generali Italia o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 30 giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.**
- L'Assicurato deve inoltre **far pervenire tempestivamente a Generali Italia, notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario e fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.**
- **In caso di Sinistro di Tutela Legale la denuncia deve essere effettuata tempestivamente a DAS o a Generali Italia.**
- In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo e la cessazione dell'Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo può essere pagato in unica soluzione o ratealmente. La rateizzazione può essere mensile (con addebito diretto SDD o su carta di credito senza maggiorazione), trimestrale (con una maggiorazione del 3,5% su base annua) o semestrale (con una maggiorazione del 2,5% su base annua). Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia al rilascio della Polizza stessa; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio. Il Premio deve essere pagato tramite bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità; assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità; POS o, ove disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o tramite l'area riservata al Contraente – c.d. Home Insurance), o con denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro). In caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalla data di sottoscrizione della Polizza, ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. L'Assicurazione di Responsabilità civile vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione anche se tali richieste sono conseguenti a comportamenti posti in essere prima di tale periodo entro 10 (dieci) anni.

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, le Richieste di risarcimento - conseguenti a errori o omissioni accaduti o commessi successivamente alla data di retroattività e fino alla data di cessazione dell'attività - restano coperte, alle condizioni di Assicurazione in vigore, per ulteriori 10 (dieci) anni, a fronte del pagamento in un'unica soluzione, del relativo Premio.



Come posso disdire la polizza?

La Polizza cessa alla scadenza stabilita senza necessità di disdetta. Se il contratto è collocato interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione. In tal caso deve inviare richiesta a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Attiva Professione SANITARIA

data di aggiornamento: 28.06.2025

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchessa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: € 9.102.202.252 di cui risultato economico di periodo € 1.165.471.690.

I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016).

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio, nei limiti dei Massimali indicati in Polizza.

Sono previste le seguenti OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

- Incarichi di medico competente (D.lgs.81/2008): per lo svolgimento di incarichi di medico competente presso le aziende, in qualità di libero professionista.
- Medicina estetica: comprende l'utilizzo del laser per l'esecuzione dei trattamenti estetici, inclusi i Danni di natura estetico-fisionomica, se determinati da errore tecnico nell'intervento o nella prestazione.
- Danni estetici e fisionomici: comprende i Danni che derivano da interventi chirurgici, atti invasivi e trattamenti medici senza finalità estetiche, e quelli causati da interventi chirurgici con finalità estetiche di tipo riparativo.
- Analisi genetiche e prenatali
- Attività di mediatore: per l'ipotesi di rivalsa dell'Organismo di Mediazione nei confronti dell'Assicurato.
- D.P.O.: a copertura dell'attività di Responsabile della Protezione Dati - RPD - o Data Protection Officer svolta per conto di terzi.
- Estensione all'attività svolta per conto di Federazioni Sportive di natura professionistica
- Conduzione dei locali per lo svolgimento di attività professionale
- Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)
- Direttore sanitario: per il ruolo di Direttore sanitario di struttura complessa o di analoga funzione organizzativa presso una Struttura sanitaria.
- Direttore di struttura – Primario: per la funzione di Direttore di Struttura-Primario, o analoga funzione organizzativa, presso un ente ospedaliero.
- Caposala – Coordinatore infermieristico
- Commissario di gara: per lo svolgimento dell'attività secondaria di componente delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di contratti pubblici e concessioni.
- Ultrattività per variazione dell'attività professionale: per prolungare la copertura per le Richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato nei dieci anni successivi alla data della modifica, che si riferiscono a comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza e comunque prima della variazione dell'attività.

SEZIONE TUTELA LEGALE

- Continuità penale: estende agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente Polizza di Tutela Legale in essere con altro assicuratore e dei quali l'Assicurato viene a conoscenza per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto da tale Polizza.
- Garanzia contrattuale: per le controversie di diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano: forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati, vertenze individuali di lavoro con soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro, e diritto di proprietà e altri diritti reali che si riferiscono agli immobili assicurati.
- Vertenze clienti e recupero crediti Italia/Vertenze clienti e recupero crediti UE: difesa per: a) richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto danno provocato dall'Assicurato nell'esercizio della sua attività professionale, ma con la responsabilità civile professionale attiva; b) affrontare controversie di diritto civile di natura contrattuale che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente esclusivamente a clienti, anche a distanza (per esempio, via web). Sono incluse le controversie per il recupero di crediti. Vale solo in Italia o in Unione europea, a scelta del Contraente.

- Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia: per la risoluzione amichevole in Italia, in ambito stragiudiziale, di 3 controversie di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente a clienti, anche a distanza (per esempio, via web), compreso il recupero del credito, le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle controversie.
- Fisco e previdenza: per affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale previsti dal d.lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni; per affrontare controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi.
- Vertenze di lavoro: per sostenere le vertenze che derivano dal contratto di lavoro dell'Assicurato dipendente.
- Danno erariale: per la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto.
- Ultrattività per cessazione dell'attività: proroga l'assicurazione per le richieste di attivazione delle garanzie pervenute dall'Assicurato o dai suoi eredi nei 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell'attività, se le richieste di attivazione delle garanzie si riferiscono a comportamenti insorti durante il periodo di efficacia della Polizza.



Che cosa NON è assicurato?

Esclusione Cyber

La presente polizza non copre:

- ✗ qualsiasi perdita, pretesa, multe, ammende e penali, costo o spesa di qualsiasi natura, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati, danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza psicologica di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:
 - Atto Cyber e Incidente Cyber ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
 - Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato Informatico, compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali Dati;
- indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisce, contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.



Ci sono limiti di copertura?

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE - GARANZIE SEMPRE OPERANTI

I limiti che seguono sono previsti solo per l'esercente l'attività libero professionale comunque svolta.

- Mancata acquisizione del consenso informato: Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro
- Cose in consegna: limite di indennizzo 2.000,00 euro per Sinistro, 10.000,00 euro per anno
- Arbitrato irrituale e rituale: Scoperto 10% minimo 5.000,00 euro, massimo indennizzo 1/3 Massimale RC con il massimo di 350.000,00 euro
- Docenza: massimo indennizzo 50.000,00 euro
- Corsi e convegni: massimo indennizzo 50.000,00 euro
- Firma Elettronica Avanzata: Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro, massimo indennizzo 500.000,00 euro
- Errato trattamento dei dati personali: Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro, massimo indennizzo 250.000,00 euro
- Ostetrico/a (per assistenza al parto a domicilio): Scoperto 10% minimo 5.000,00 euro
- Odontoiatra – estensione implantologia: Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro; per danni neurologici 10% minimo 2.500,00 euro
- Medicina legale o medicina del lavoro: Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE - GARANZIE ACCESSORIE

I limiti che seguono sono previsti solo per l'esercente l'attività libero professionale comunque svolta.

- Incarichi di medico competente: Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro, massimo indennizzo 30% Massimale RC con il massimo di 2.000.000,00 euro
- Medicina estetica: Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro
- Danni estetici e fisionomici: Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro
- Analisi genetiche e prenatali: Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro
- Attività di mediatore: Scoperto 10% minimo euro 1.500,00, massimo indennizzo 500.000,00 euro
- DPO: Scoperto 10% minimo euro 2.500,00, massimo indennizzo 150.000,00 euro
- Direttore sanitario: Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro
- Direttore di struttura - Primario: Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro
- Commissario di gara: Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro, massimo indennizzo 150.000,00 euro
- Caposala - Coordinatore infermieristico: Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro

TUTELA LEGALE - GARANZIE SEMPRE OPERANTI

- Spese per difendersi in procedimento penale per delitto doloso - anticipo delle spese in attesa della conclusione del procedimento fino a 5.000,00 euro
- spese per presentare opposizione contro una Sanzione amministrativa, in caso di Responsabilità amministrativa da reato: Limite di indennizzo 2.500,00 euro per Sinistro
- spese per difendersi da Richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato – per la citazione in giudizio dell'assicuratore della responsabilità civile fino a 1.000,00 euro per Sinistro
- attività di Litigation PR (tutela della propria reputazione sui media) fino a 5.000,00 euro per Sinistro (opera solo per i servizi offerti dal fornitore individuato da DAS).

TUTELA LEGALE - GARANZIA ACCESSORIA

- Danno Erariale: 10.000,00 euro per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto e 3.000,00 euro per la presentazione di deduzioni scritte a seguito dell'invito a dedurre.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a:

- persone fisiche che esprimono il bisogno di protezione del patrimonio e che esercitano la professione sanitaria in qualità di dipendente, libero professionista, studente in medicina che svolge un tirocinio, professionista in pensione o volontario.
- Imprese quali le Società tra professionisti (STP), che esprimono il bisogno di protezione del patrimonio e che, a qualunque titolo, rendano prestazioni sanitarie a favore di terzi o che intendano tutelare la persona fisica che esercita la professione sanitaria, indipendentemente dalla tipologia di rapporto intercorrente con l'Impresa stessa.
- Altri Enti che esprimono il bisogno di protezione del patrimonio e intendono tutelare la persona fisica che esercita la professione sanitaria, indipendentemente dalla tipologia di rapporto intercorrente con l'ente.



Quali costi devo sostenere?

Il prodotto prevede costi medi di intermediazione del 17,60% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e sono da loro gestiti. Se il reclamo è ricevuto da Generali Italia, la stessa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato e a dare contemporaneamente notizia della trasmissione al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

Mediazione	Se è già stata effettuata la perizia contrattuale o nei casi non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria. La mediazione costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), PEC: generali_mediazione@pec.generaligroup.com. Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.
Negoziazione assistita	In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per le Garanzie di Tutela Legale, in caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione, a richiesta di una delle parti, è demandata a un arbitro. In tal caso l'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite: - Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona; - Mail all'indirizzo di Posta elettronica certificata: servizio.clienti@pec.das.it. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm)

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul Premio imponibile è pari al: • 21,25%, cui si aggiunge l'1% di addizionale antiracket – antiusura, per le Garanzie di Responsabilità civile (aliquota fiscale totale 22,25%); • 21,25% per le Garanzie di Tutela legale.
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

- **VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE;**
- **VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE;**
- **PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO;**
- **CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY;**
- **SEGNALARE UN SINISTRO.**

Indice



PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO	1
DEFINIZIONI COMUNI	5
DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE	6
DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE	8
NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE	10
 Che cosa è assicurato?	10
Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione	10
Art. 1.2 Oggetto dell'assicurazione - Precisazioni	12
Art. 1.3 Responsabilità in solido	16
Art. 1.4 Massimo risarcimento	16
 Ci sono limiti di copertura?	16
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	16
 Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie	17
Art. 1.5 Incarichi di medico competente (D. Lgs. 81/2008) – Perdite patrimoniali	17
Art. 1.6 Medicina estetica	17
Art. 1.7 Danni estetici e fisionomici	17
Art. 1.8 Analisi genetiche e prenatali	18
Art. 1.9 Attività di mediatore	18

Art. 1.10 D.P.O. (Data Protection Officer)	18
Art. 1.11 Estensione all'attività svolta per conto di Federazioni Sportive di natura professionistica	18
Art. 1.12 Conduzione dei locali per lo svolgimento dell'attività professionale	19
Art. 1.13 Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)	19
Art. 1.14 Direttore sanitario	20
Art. 1.15 Direttore di Struttura - Primario	20
Art. 1.16 Caposala – Coordinatore infermieristico	20
Art. 1.17 Commissario di gara	20
 Ci sono limiti di copertura? Garanzie accessorie	21
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	21
 Che cosa NON è assicurato?	21
Art. 1.18 Esclusioni	21
Art. 1.19 Franchigia di sezione	23
Art. 1.20 Soggetti non considerati terzi	23
 Dove vale la copertura?	24
Art. 1.21 Estensione territoriale	24
NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE	25
 Che cosa è assicurato?	25
Art. 1.1 Tutela legale	25
Art. 1.2 Chi è assicurato	26
Art. 1.3 Attività e beni assicurati	27
 Ci sono limiti di copertura?	27
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	27
 Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie	28
Art. 1.4 Continuità penale	28
Art. 1.5 Garanzia contrattuale	28
Art. 1.6 Vertenze clienti e recupero crediti Italia	29
Art. 1.7 Vertenze clienti e recupero crediti UE	30
Art. 1.8 Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia	30
Art. 1.9 Fisco e previdenza	31
Art. 1.10 Vertenze di lavoro	31
Art. 1.11 Danno erariale	31
 Ci sono limiti di copertura? Garanzie accessorie	32
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	32
 Che cosa NON è assicurato?	32
Art. 1.12 Esclusioni	32
Art. 1.11 Limitazioni di copertura comuni a tutte le Garanzie	33
Art. 1.12 Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Generali Italia	33



Dove vale la copertura?

Art. 1.13 Estensione territoriale

NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE



Che obblighi ho?

Art. 2.1 Efficacia dell'assicurazione

Art. 2.2 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazione del rischio

Art. 2.3 Altre assicurazioni - secondo rischio

Art. 2.4 Comunicazione fra le Parti

Art. 2.5 Legge applicabile e Foro competente

Art. 2.6 Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali



Quando e come devo pagare?

Art. 2.7 Pagamento del Premio e decorrenza dell'assicurazione

Art. 2.8 Oneri fiscali



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.9 Durata del contratto e proposta di variazioni contrattuali alla scadenza

Art. 2.10 Validità temporale – Retroattività

Art. 2.11 Ultrattività per cessazione definitiva dell'attività

Art. 2.12 Ultrattività per variazione dell'attività professionale

Art. 2.13 Ultrattività per cessazione dell'attività (tutela legale)



Come posso disdire la Polizza?

Art. 2.14 Diritto di ripensamento

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE



Che obblighi ho?

Art. 3.1 Denuncia del Sinistro

Art. 3.2 Obblighi in caso di Sinistro

Art. 3.3 Azione diretta del danneggiato

Art. 3.4 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Art. 3.5 Pagamento del Sinistro

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE



Che obblighi ho?

Art. 3.1 Cosa fare in caso di Sinistro

Art. 3.2 Modalità di gestione delle prestazioni

Art. 3.3 Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza

Art. 3.4 Esonero di responsabilità

Art. 3.5 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto offre la copertura assicurativa per i professionisti del settore sanitario che vogliono proteggersi per quanto sono tenuti a pagare – quali civilmente responsabili ai sensi di legge – a titolo di risarcimento per:

- danni che derivano da lesioni personali o morte
- danni a cose
- perdite patrimoniali (quando previste)

involontariamente causati a terzi nello svolgimento della propria attività.

L'offerta prevede anche una copertura di Tutela legale.

Se il professionista per svolgere l'attività si avvale di collaboratori sanitari e non, la copertura comprende la responsabilità che gli deriva dall'operato di questi soggetti.

Il prodotto è rivolto a:

- persone fisiche che esprimono il bisogno di protezione del patrimonio e che esercitano la professione sanitaria in qualità di dipendente, libero professionista, studente in medicina che svolge un tirocinio, professionista in pensione o volontario;
- Imprese quali Società tra professionisti (STP) che esprimono il bisogno di protezione del patrimonio e che, a qualunque titolo, rendano prestazioni sanitarie a favore di terzi o che intendano tutelare la persona fisica che esercita la professione sanitaria, indipendentemente dalla tipologia di rapporto intercorrente con l'Impresa stessa;
- Altri Enti che esprimono il bisogno di protezione del patrimonio e intendono tutelare la persona fisica che esercita la professione sanitaria, indipendentemente dalla tipologia di rapporto intercorrente con l'ente.

L'Assicurato è garantito in qualità di:

- Libero professionista o dipendente di struttura sanitaria che svolge attività libero professionale (copertura per la responsabilità civile professionale);
- Dipendente pubblico o privato o Convenzionato – inclusa l'attività intramoenia – o Specializzando o Tirocinante che opera presso una Struttura sanitaria pubblica o privata o Medico che frequenta Corso di Formazione in Medicina Generale di Base (copertura per la colpa grave).

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta di:

- Definizioni
- Norme che disciplinano la sezione Responsabilità civile professionale (se acquistata)
- Norme che disciplinano la sezione Tutela legale (se acquistata)
- Norme che disciplinano il contratto di Assicurazione in generale (norme comuni a tutte le garanzie attivate)
- Norme che operano in caso di sinistro della sezione Responsabilità civile professionale (se acquistata)
- Norme che operano in caso di sinistro della sezione Tutela legale (se acquistata)

Funzionamento

Le Garanzie sono operanti se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio.

Le Garanzie Responsabilità civile e Tutela legale sono attivabili nel rispetto delle regole illustrate nella Tabella sottostante.

TABELLA DELLE GARANZIE

Garanzia base	Garanzia principale che può essere attivata da sola
Garanzia accessoria	Garanzia che può essere attivata solo con una Garanzia base
Condizioni di attivazione	Regole per poter attivare Garanzie base e Garanzie accessorie

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
Responsabilità civile professionale Comprende: - Responsabilità per fatto del personale non sanitario - Mancata acquisizione del consenso informato - Cose in consegna - Consulenza giudiziale - Arbitrato irrituale e rituale - Docenza - Corsi e convegni - Firma elettronica avanzata (FEA) - Errato trattamento dei dati personali E se rientrano nell'ambito dell'attività assicurata: - Ginecologia e ostetricia - Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica - Farmacista- Erborista - Audioprotesista, Odontotecnico, Tecnico Ortopedico - Ernista, Ottico - Ostetrico/a - Specializzando - Tirocinante - Medicina legale o medicina del lavoro - Odontoiatria - Medicina veterinaria		Sempre presente
	Incarichi di medico competente (D.lgs.81/2008) – Perdite patrimoniali	Attivabile con Responsabilità civile professionale Non attivabile se Specializzando o Tirocinante
	Medicina estetica	Attivabile con Responsabilità civile professionale Non attivabile se: - Specializzando o Tirocinante - Se la qualifica è Chirurgia estetica, plastica e ricostruttiva (sia limitata alle visite specialistiche e agli interventi chirurgici ambulatoriali che completa di attività chirurgica) perché già compresa

	Danni estetici e fisionomici	Attivabile con Responsabilità civile professionale Non attivabile se: - Specializzando o Tirocinante - Se la qualifica è Chirurgia estetica, plastica e ricostruttiva (sia limitata alle visite specialistiche e agli interventi chirurgici ambulatoriali che completa di attività chirurgica) perché già compresa
	Analisi genetiche e prenatali	Attivabile con Responsabilità civile professionale Non attivabile se: - Specializzando o Tirocinante - se la qualifica è Ginecologia e ostetricia (sia limitata alle visite specialistiche e agli interventi chirurgici ambulatoriali che completa di attività chirurgica) perché già compresa Sempre operante se la qualifica è Genetica medica
	Attività di mediatore	Attivabile con Responsabilità civile professionale Non attivabile se Specializzando o Tirocinante
	D.P.O. (Data Protection Officer)	Attivabile con Responsabilità civile professionale e solo per il Gruppo MEDICI Non attivabile se Specializzando o Tirocinante
	Estensione all'attività svolta per conto di Federazioni Sportive di natura professionistica	Attivabile con Responsabilità civile professionale Non attivabile se Specializzando o Tirocinante
	Conduzione dei locali per lo svolgimento dell'attività professionale	Attivabile con Responsabilità civile professionale Attivabile se Contraente e Assicurato coincidono
	Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)	Attivabile con Conduzione dei locali per lo svolgimento dell'attività professionale
	Direttore sanitario	Attivabile con Responsabilità civile professionale e solo per il Gruppo MEDICI Non attivabile se Specializzando o Tirocinante
	Direttore di struttura – primario	Attivabile con Responsabilità civile professionale e solo per il Gruppo MEDICI Non attivabile se Specializzando o Tirocinante
	Caposala – Coordinatore infermieristico	Attivabile con Responsabilità civile professionale e solo per il Gruppo OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO Non attivabile se Specializzando o Tirocinante

	Commissario di gara	Attivabile con Responsabilità civile professionale Non attivabile se Specializzando o Tirocinante
	Ultrattività per cessazione definitiva dell'attività	Attivabile con Responsabilità civile professionale
	Ultrattività per variazione dell'attività professionale	Attivabile con Responsabilità civile professionale
Tutela Legale Comprende: - difesa in un procedimento penale per Delitto colposo o per contravvenzione (anche fiscale e amministrativa); - difesa in un procedimento penale per Delitto doloso, purché l'Assicurato venga prosciolto o assolto; - presentazione di opposizione contro una Sanzione amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge, eccetto la normativa fiscale e tributaria; - presentazione di opposizione al proprio ordine professionale o all'organismo di controllo della professione per la presunta violazione di norme di legge; - assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi; - difesa da richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato (solo se presente la garanzia di RC); - supporto immediato con la consulenza legale telefonica e l'anticipo di denaro per il pagamento di cauzioni; - attività di Litigation PR necessarie a tutelare la propria reputazione sui media.		Sempre presente
	Continuità penale	Attivabile con Tutela legale
	Garanzia contrattuale	Attivabile con Tutela legale Non attivabile se Dipendente
	Vertenze clienti e recupero crediti Italia	Attivabile con Tutela legale solo in abbinamento con Garanzia Contrattuale. Non attivabile con Vertenze clienti e recupero crediti UE
	Vertenze clienti e recupero crediti UE	Attivabile con Tutela legale e solo in abbinamento con Garanzia Contrattuale. Non attivabile con Vertenze clienti e recupero crediti Italia
	Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia	Attivabile con Tutela legale e selezionabile solo in abbinamento con Garanzia Contrattuale
	Fisco e previdenza	Attivabile con Tutela legale Non attivabile se Dipendente

	Vertenze di lavoro	Attivabile con Tutela legale Non attivabile se Libero professionista
	Danno erariale	Attivabile con Tutela legale Non attivabile se Libero professionista
	Ultrattività per cessazione dell'attività	Attivabile con Tutela legale

AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- **AVVERTENZE**: per richiamare l'attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole;
- **Carattere grassetto**: per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;
- **Iniziali maiuscole**: utilizzate per indicare le parole presenti nelle Definizioni;
- **Box con esempi**:



Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento delle Garanzie.

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve subito fare denuncia all'intermediario che fornisce aiuto. In alternativa, può inviare una comunicazione per iscritto alla sede legale di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti:

Generali Italia S.p.A.

Via Marocchese 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) PEC:
generaliiitalia@pec.generaligroup.com

È possibile registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Clienti dal sito www.generali.it o dall'App MyGenerali.

In caso di Sinistro sulle Garanzie di Tutela legale, il Contraente o l'Assicurato deve contattare subito DAS, alla quale Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela legale

- ai seguenti numeri:

Numero Verde 800 880 880
+39 02 8295 1155 per chiamate dall'estero

- alla mail: sinistri@das.it.

A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.

Tramite l'Area Clienti è possibile:

- verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;
- visualizzare la documentazione contrattuale;
- pagare i Premi di Polizza successivi al Premio di perfezionamento;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy;
- segnalare un Sinistro.

DEFINIZIONI COMUNI

Ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con lettera iniziale maiuscola:

Assicurato	Soggetto che esercita l'attività professionale sanitaria che non si avvale di collaboratori sanitari, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
-------------------	---

Assicurazione	Contratto di Assicurazione.
Contraente	Soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula l'Assicurazione.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Polizza	Documento che prova l'Assicurazione.
Premio	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia per la copertura assicurativa prestata.
Scoperto	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Attività accessoria/secondaria	Attività svolta dal professionista assicurato in misura secondaria e in aggiunta a quella principale dichiarata in Polizza che deve restare prevalente.
Attività extramoenia	Attività libero professionale svolta privatamente dal medico Dipendente pubblico all'esterno della struttura sanitaria pubblica alla quale non è legato da vincolo di esclusività.
Attività intramoenia	Attività libero professionale, conforme ai criteri fissati dal D.M. Sanità 31/7/1997 e successivamente negli atti adottati dai Direttori Generali delle Strutture Sanitarie, svolta da: - Personale dipendente dirigente del servizio sanitario nazionale; - Docenti universitari e ricercatori che effettuano attività assistenziale presso cliniche e istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università; - Personale laureato e medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di Medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e sociosanitaria; - Dipendenti degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato; - Personale autorizzato a operare presso studi privati o strutture non accreditate.
Atti invasivi – Indagine o terapia invasiva	Tecnica diagnostica o terapeutica che comprende la puntura o l'incisione della cute o l'inserimento di uno strumento di materiale estraneo nell'organismo, con o senza anestesia locale. Non sono considerati atti invasivi: - i prelievi venosi e le iniezioni intramuscolari o endovenose di farmaci o di soluzioni fisiologiche; - l'applicazione o rimozione di punti di sutura che non richiedono l'impiego di anestesie.
Atto cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali o una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.
Azione diretta	Richiesta di risarcimento presentata dal danneggiato direttamente a Generali Italia.
Claims made	Formula di operatività dell'Assicurazione per cui la garanzia assicurativa riguarda le sole richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato (o, nel caso di azione diretta, da Generali Italia) in vigenza di Polizza, compreso il periodo di ultrattività, anche se riferite a fatti o atti pregressi, accaduti dopo la data di retroattività indicata in Polizza.
Cose	Beni fisicamente determinati, compresi gli animali e le piante.
Danno	Qualsiasi tipo di danno patrimoniale o non patrimoniale subito da terzi, che deriva dall'esercizio dell'attività assicurata.
Danno patrimoniale	Danno che deriva da lesioni personali o morte o dal danneggiamento di cose e che riguarda la sfera patrimoniale del danneggiato.
Danno non patrimoniale	Danno che deriva da lesioni personali o morte o dal danneggiamento di cose e che non riguarda la sfera patrimoniale del danneggiato.
Dati informatici	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema informatico.

Fatti noti	Circostanze, situazioni, fatti o atti di cui l'Assicurato viene a conoscenza e che possono generare in futuro Richieste di risarcimento da parte di terzi in relazione all'attività esercitata dall'Assicurato. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati Fatti noti: - la Richiesta di risarcimento ricevuta da soggetti diversi dall'Assicurato in conseguenza dell'attività professionale esercitata dall'Assicurato stesso o dai suoi collaboratori, di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza; - la notizia di pubblico dominio risultante da un qualunque mezzo di informazione, dalla quale emergono presunte o possibili responsabilità dell'Assicurato atte a generare una Richiesta di Risarcimento. Non sono considerati Fatti noti: - la relazione richiesta dalla Struttura sanitaria al professionista in merito a un evento; - le comunicazioni da parte delle Strutture sanitarie e sociosanitarie o dei loro assicuratori¹ riguardanti l'instaurazione di un giudizio promosso nei loro confronti da un terzo danneggiato o l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato.
Incidente cyber	Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema informatico. Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relative serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di qualsiasi Sistema informatico.
Intervento chirurgico ambulatoriale	Intervento chirurgico eseguito in studio medico o ambulatorio senza anestesia o con anestesia locale.
Intervento chirurgico	Intervento o procedura definiti nell'ambito della classificazione degli "interventi chirurgici e procedure diagnostiche terapeutiche" come indicato nella classificazione internazionale delle malattie ICD-9-M, pubblicato dal Ministero della Salute, e altri interventi e /o procedure a questi assimilabili, che vengono eseguiti in sala operatoria, con la presenza di un medico anestesista o l'assistenza di una equipe operatoria, se è previsto dalla legge.
Limite di indennizzo	Importo indicato in Polizza che rappresenta la somma massima che Generali Italia è tenuta a pagare ai terzi danneggiati, a titolo di capitale, interessi e spese relativo ad una specifica garanzia. Il Limite di indennizzo non è in aggiunta al Massimale di polizza ma è una parte dello stesso.
Malware o simili	Qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attack", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema informatico.
Massimale	Importo per Sinistro e importo per anno indicati in Polizza che rappresentano la somma massima che Generali Italia è tenuta a pagare ai Terzi danneggiati in relazione a sinistri verificatisi durante il periodo di Assicurazione. Qualsiasi limite del massimale eventualmente indicato in Polizza costituisce parte del massimale e non è in aggiunta a esso.
Mediazione	Istituto giuridico introdotto con il d. lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i. per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.
Ordine professionale	Ente nel cui registro sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate ad esercitare una professione regolamentata dalla legge. Le leggi statali impongono l'obbligo di iscrizione a uno specifico albo, per poter svolgere determinate professioni.
Perdita patrimoniale	Pregiudizio economico che non è conseguenza diretta o indiretta di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose.
Retroattività	Periodo antecedente alla data di decorrenza del contratto assicurativo, e quindi al periodo di Assicurazione, durante il quale sono stati commessi da parte dell'Assicurato fatti illeciti o colposi nei confronti di terzi danneggiati che hanno generato una Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato (o a Generali Italia in caso di azione diretta) e denunciata a Generali Italia durante il periodo di Assicurazione (o eventualmente durante il periodo di ultrattività, se previsto).

Richiesta di risarcimento	Nel caso di garanzia RC Professionale (se prevista nell'oggetto dell'Assicurazione) costituisce Richiesta di risarcimento la prima tra le seguenti situazioni di cui viene a conoscenza l'Assicurato (o Generali Italia, in caso di azione diretta): - qualsiasi formale richiesta scritta avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato, in vigenza di polizza o durante il periodo di ultrattività per il risarcimento dei danni subiti come conseguenza della sua attività; - qualsiasi atto introduttivo di un procedimento giudiziario notificato all'Assicurato (compresi citazione, negoziazione assistita, mediazione, ricorso, querela e avviso di garanzia), o la chiamata in causa notificata all'Assicurato per presunto fatto colposo, o la notifica di un atto in cui un terzo si sia costituito parte civile in un procedimento penale; - l'avviso all'Assicurato di espletamento di Consulenza Tecnica Preventiva ai sensi dell'art. 696 e 696 bis del c.p.c. Nel caso di garanzia Colpa Grave (se prevista nell'oggetto dell'Assicurazione) costituisce Richiesta di risarcimento la prima tra le seguenti situazioni di cui viene a conoscenza l'Assicurato: - la comunicazione con la quale la struttura sanitaria (o l'impresa di Assicurazione della stessa) manifesta all'Assicurato l'intenzione di volersi rivalere nei suoi confronti ritenendolo responsabile a titolo di colpa grave per Danni conseguenti ad un evento, errore od omissione che abbiano già formato oggetto di risarcimento; - la segnalazione inviata all'Assicurato dalla struttura sanitaria pubblica di aver inoltrato informazione alla Corte dei conti in ordine ad eventuali Danni erariali; - l'invito a dedurre rivolto all'Assicurato dal Pubblico Ministero presso la Corte dei conti; - l'azione di responsabilità amministrativa per colpa grave promossa nei confronti dell'Assicurato dal Pubblico Ministero presso la Corte dei conti; - l'azione giudiziale a titolo di colpa grave in via di rivalsa o di surrogazione promossa dalla struttura sanitaria (o dall'impresa di Assicurazione della stessa) per Danni che abbiano già formato oggetto di risarcimento. Fatti diversi da quelli elencati non costituiscono Sinistro, inclusi la richiesta della cartella clinica, l'esecuzione del riscontro autoptico/autopsia giudiziaria/autopsia di cui al D.P.R. 285/1990, la relazione tecnica richiesta dalla struttura sanitaria e le comunicazioni notificate all'Assicurato dalla Struttura sanitaria relative all'instaurazione del giudizio promosso nei suoi confronti².
Serie di sinistri	Richieste di risarcimento presentate all'Assicurato o a Generali Italia a seguito di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, o a più atti, errori od omissioni riconducibili a una stessa causa. Tali Richieste di risarcimento rappresentano altrettanti Sinistri quanti sono gli eventi (nel primo caso) o gli atti, errori od omissioni (nel secondo caso).
Sinistro	La Richiesta di risarcimento dei danni per i quali è prestata l'Assicurazione (Claims made).
Sistema informatico	Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informativa dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Supporto per l'elaborazione dei dati	Indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i Dati informatici ma non i Dati informatici stessi.
Ultrattività	Il periodo successivo alla data di scadenza del contratto assicurativo che può essere acquistato dal Contraente, durante il quale viene prorogata la validità temporale della Polizza per la denuncia di sinistri relativi a fatti colposi verificatisi prima della scadenza della Polizza stessa.

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE

Arbitrato	Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono scegliere per evitare o definire una Controversia.
Contravvenzione	Tipologia di reato punita con l'arresto, l'ammenda o entrambi.

Controversia	Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal Diritto civile.
Danno extracontrattuale	Danno ingiusto che deriva da un Fatto illecito; tipicamente è il danno provocato alla persona o a cose da un comportamento colposo di altre persone. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'Evento dannoso.
DAS	Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
Delitto	Tipologia di reato che si definisce: - Delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; - Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; - Delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un Delitto. Il Delitto è punito con la multa, la reclusione o entrambe.
Diritto civile	Complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone) come disciplinato dal codice civile e dalle norme da esso richiamate.
Doloso	Fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare un Evento contrario alla legge.
Evento	Fatto dannoso che dà origine al Sinistro.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto.
Libro Unico del Lavoro	Supporto che ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni rapporto di lavoro, sul quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.
Litigation PR	Insieme delle attività di relazioni pubbliche finalizzate alla gestione del processo di comunicazione all'avvio o nel corso di un procedimento penale, con l'obiettivo di garantire la tutela della reputazione dell'Assicurato.
Massimale	Somma massima per cui DAS risponde per ogni Sinistro.
Risoluzione amichevole delle controversie	Attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della Controversia tra le Parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
Sanzione amministrativa	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una Sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.
Spese di soccombenza	Spese che il giudice con sentenza pone a carico di colui che perde la causa e a favore della parte vittoriosa. Per quanto attiene alla presente polizza, si intendono le spese che il giudice pone a carico dell'assicurato ma che sarebbero onere della controparte.
Spese peritali	Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle Parti (C.T.P. - consulente di parte).
Transazione	Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una Controversia.

1 Art. 13 L. 24/2017

2 Art. 13 L. 24/2017

NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Oggetto dell'Assicurazione

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino al Massimale indicato in Polizza**, di quanto è tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per Danni e, se espressamente previste, per Perdite patrimoniali, involontariamente causati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale sanitaria, o di interesse sanitario, indicata in Polizza e **svolta nei termini e nei limiti stabiliti dalla vigente normativa e dai regolamenti che disciplinano la professione stessa**.

L'Assicurazione opera per il Tipo attività e la Qualifica professionale indicati in Polizza e per il seguente ambito di copertura:

- **Libero professionista o Dipendente o Convenzionato di struttura sanitaria che svolge attività libero professionale (RC Professionale)**

L'Assicurazione vale per l'Assicurato Libero Professionista e per il Dipendente o Convenzionato, limitatamente all'attività svolta extramoenia, per colpa lieve o grave in conseguenza di errori personalmente commessi nell'esercizio della professione oggetto del contratto, in adempimento di un'obbligazione contrattuale direttamente assunta con il paziente, nei casi di:

- Responsabilità Civile verso terzi per fatto colposo, errore o omissione;
 - Azione di rivalsa esperita dalla struttura sanitaria o dalla sua compagnia di assicurazioni in surrogazione, nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge;
 - Eventuali azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S.¹.
- **Dipendente pubblico o privato o Convenzionato, inclusa l'attività intramoenia, o Specializzando o Tirocinante che opera presso una struttura Sanitaria pubblica o privata o Medico che frequenta Corso di formazione in medicina generale di base (Colpa grave)**

L'Assicurazione vale per l'Assicurato Dipendente pubblico o privato o Convenzionato, inclusa l'attività intramoenia (anche allargata, cioè autorizzata, in via eccezionale, e svolta presso gli studi privati) e l'attività svolta presso una struttura pubblica o privata senza assumere alcuna obbligazione contrattuale con il paziente, **unicamente nei casi** di azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa², per quanto è tenuto a rimborsare:

- alla struttura presso cui esercita la propria attività professionale, o alla compagnia di assicurazioni della struttura, a seguito dell'esercizio dell'azione di rivalsa per l'accertamento della sua colpa grave per danni causati a terzi, compresi i pazienti, nell'esercizio dell'attività indicata in Polizza;
- all'Erario a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei Conti per l'accertamento della sua colpa grave per danni causati a terzi, compresi i pazienti, nell'esercizio dell'attività indicata in Polizza (c.d. danno erariale indiretto).

Se il Contraente è uno studio associato o una società tra professionisti o altro soggetto giuridico diverso da persona fisica, l'Assicurazione vale per la responsabilità civile personale e diretta del singolo professionista quando esercita la propria attività per conto del Contraente.

L'Assicurazione è prestata **esclusivamente per le ipotesi di rivalsa per colpa grave dell'Assicurato** previste dalla L. 24/2017. **L'Assicurazione non vale, pertanto, per danni per i quali l'obbligo di manleva ricade sulla struttura sanitaria.**

Come opera la copertura

MASSIMALE

Generali Italia non è tenuta a pagare ai terzi danneggiati, per ciascun singolo Sinistro o per l'insieme di tutti i sinistri relativi ad uno stesso anno assicurativo, una somma maggiore dei massimali per Sinistro e per anno assicurativo indicati in Polizza.

Per l'ambito di copertura *Libero professionista o Dipendente o Convenzionato di struttura sanitaria* che svolge attività libero professionale (RC Professionale) sono validi eventuali Limiti di indennizzo se previsti e come indicato in Polizza.

L'Assicurazione, **per le attività consentite e che sono svolte in conformità con la normativa vigente**, comprende i rischi relativi a:

- a) atti invasivi, indagini o terapie invasive, impiego di apparecchi a raggi X e altre tecniche radianti e di immagine per scopi diagnostici e terapeutici, apparecchiature elettromedicali in genere inerenti all'attività professionale assicurata;
- b) prestazioni rese per obbligo di solidarietà umana così come previsto dal codice di deontologia professionale, compresi gli atti invasivi e gli interventi - anche chirurgici - di primo soccorso eseguiti da medici in virtù e osservanza di tale obbligo, anche quando la professione dichiarata in Polizza non prevede l'esercizio della chirurgia;
- c) servizi di Continuità assistenziale (Guardia medica) o di Urgenza ed Emergenza Medica 118, attività nel Reparto di Pronto Soccorso della struttura sanitaria di appartenenza;
- d) consegna o somministrazione diretta e gratuita di farmaci di cui l'Assicurato ha curato la conservazione;
- e) sostituzione temporanea di Medico di base o Pediatra di libera scelta;
- f) servizio di telemedicina con l'erogazione di servizi di assistenza sanitaria, tramite il ricorso a tecnologie innovative, per diagnosi e terapie a distanza;
- g) attività relative all'incarico di medico competente presso le aziende³, svolte in qualità di libero professionista **con esclusione delle Perdite patrimoniali**. Tale garanzia è operante **se l'attività non è svolta per conto di ditte, società o enti pubblici o privati di cui l'Assicurato è socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente**;
- h) attività svolte per conto di associazioni di volontariato e di organizzazioni che si occupano di salute e operano nell'ambito sociale senza scopo di lucro;
- i) attività di perizia, consulenza, vigilanza e controllo sanitario;
- j) attività di rilascio di certificati di idoneità in genere, da cui sono derivati danni da morte o lesioni personali;
- k) effettuazione di vaccinazioni;
- l) attività di medico di gara per eventi sportivi a carattere dilettantistico e amatoriale oppure per conto di Federazioni o Società sportive a carattere dilettantistico e amatoriale;
- m) impiego o prescrizione di farmaci omeopatici se autorizzati e approvati dal Ministero della Salute, **con esclusione in ogni caso della mancata rispondenza** del trattamento e cura rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
- n) cure palliative o terapie del dolore eseguite in conformità di quanto previsto dalla legge e se le stesse rientrano nell'ambito delle competenze professionali previste per la specializzazione posseduta **con esclusione in ogni caso della mancata rispondenza** del trattamento e cura rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
- o) attività di prescrizione di farmaci "fuori indicazione" - "off label" se c'è stata la relativa autorizzazione da parte della Commissione preposta (Nucleo Operativo Provinciale del Farmaco).

✓ *Ai fini dell'Oggetto dell'Assicurazione vengono considerati i seguenti tipi di attività:*

Libero professionista

L'esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività libero professionale in adempimento di una obbligazione contrattuale direttamente assunta con il paziente:

- all'esterno delle Strutture Sanitarie;
- anche all'interno delle stesse, quando si avvale, di Strutture Sanitarie rispetto alle quali non è Dipendente né Convenzionato.

Dipendente privato

L'esercente la professione sanitaria che assume con un soggetto, ente o impresa privati, un rapporto di lavoro dipendente subordinato. A tal fine per soggetto, ente o impresa privati, si intendono tutti i soggetti datori di lavoro diversi dalla Pubblica Amministrazione, come: Case di Cura ed Enti Sanitari privati anche se convenzionati con il SSN; Case di Riposo, Cooperative, ONLUS e Associazioni senza fini di Lucro; Istituti Universitari e IRCCS privati; ecc.

Dipendente pubblico

L'esercente la professione sanitaria che assume con la Pubblica Amministrazione un rapporto subordinato di impiego, a tempo determinato o indeterminato, con rapporto esclusivo o a tempo parziale, indipendentemente dal fatto che il rapporto è giuridicamente regolato dalla disciplina pubblica o privatistica. A tal fine per Pubblica Amministrazione si intendono:

- Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;
- Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi costituiti fra le stesse;
- Scuole e Università;
- IACP;
- CCIAA;
- Enti Pubblici non economici Nazionali o Regionali;
- in generale, tutti gli Enti il cui personale dipendente è assoggettato al giudizio per Responsabilità Contabile e per Danno Erariale da parte della Corte dei conti.

Convenzionato

L'esercente la professione sanitaria, non alle dirette dipendenze di una Struttura sanitaria, di cui questa si avvale per l'erogazione delle prestazioni relative alle obbligazioni assunte dalla Struttura e che presta la propria attività con rapporto di lavoro autonomo presso o per conto della stessa, in assenza di uno specifico rapporto contrattuale assunto con il paziente.

Specializzando

Il medico in formazione specialistica, iscritto a una scuola di specializzazione⁴, con una graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolati alle direttive ricevute⁵.

Tirocinante

Il tirocinante universitario in area sanitaria oppure il tirocinante clinico⁶, il frequentatore del tirocinio pratico-valutativo⁷ o il frequentatore volontario a scopo didattico formativo in area sanitaria.

Art. 1.2 Oggetto dell'Assicurazione - Precisazioni

Che cosa è assicurato

Se rientrano nell'ambito dell'attività professionale e nell'ambito della copertura assicurata, sono sempre comprese nell'Assicurazione le seguenti fattispecie:

• **Responsabilità per fatto del personale non sanitario**

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che deriva all'Assicurato per i Danni imputabili a fatto doloso o colposo del personale non sanitario operante a qualunque titolo, per conto dell'Assicurato, in relazione all'attività indicata in Polizza.

• **Mancata acquisizione del consenso informato**

L'Assicurazione vale anche se in sede di giudizio viene accertata la responsabilità civile dell'Assicurato per vizio di acquisizione del consenso informato o per insufficiente, inesatta, incompleta informazione, **solo se la condotta non conforme ha comportato un danno al paziente che può essere risarcito a termini di Polizza.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.

- **Cose in consegna**

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni – punto 33, la garanzia comprende i Danni materiali dei quali l'Assicurato è tenuto a rispondere verso gli assistiti e ospiti, ai sensi di legge, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle Cose portate nello studio o nella struttura sanitaria, consegnate e non consegnate.

Che cosa NON è assicurato

L'Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore in genere e Cose in essi contenute.

Sono altresì esclusi dall'Assicurazione i Danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione del Limite di indennizzo indicato in Polizza.

- **Consulenza giudiziale**

Perdite patrimoniali che derivano dallo svolgimento degli incarichi di Consulente Tecnico d'ufficio nominato dall'Autorità Giudiziaria o di Consulente Tecnico di parte.

La copertura è estesa all'attività di redazione di consulenze tecniche e perizie.

- **Arbitrato irrituale e rituale**

Perdite patrimoniali che derivano dallo svolgimento di funzioni di arbitro, sia irrituale che rituale, svolte ai sensi della normativa⁹, esercitate da soggetti in possesso di sufficienti requisiti di terzietà e imparzialità.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto e del Limite di indennizzo indicati in Polizza.

- **Docenza**

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni – punto 1 la copertura comprende i Danni e le Perdite Patrimoniali che derivano dallo svolgimento dell'Attività di libera docenza e il ruolo di titolare di cattedra universitaria o ricercatore universitario, relativamente alle discipline sanitarie.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione del Limite di indennizzo indicato in Polizza.

- **Corsi e convegni**

Danni e Perdite Patrimoniali che derivano dalla partecipazione a corsi di formazione, convegni, congressi e dalla pubblicazione di testi o articoli professionali.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione del Limite di indennizzo indicato in Polizza.

- **Firma Elettronica Avanzata (FEA)**

La copertura vale per le Perdite patrimoniali che derivano dal servizio di erogazione della Firma Elettronica Avanzata (FEA) utilizzato nei rapporti con soggetti terzi per scopi istituzionali, societari e commerciali, **solo ed esclusivamente se sono state utilizzate soluzioni tecniche conformi a quanto dettato dalla normativa vigente in materia.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto e del Limite di indennizzo indicati in Polizza.

- **Errato trattamento dei dati personali**

La copertura vale per le Perdite patrimoniali che derivano dall'errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) ai sensi della normativa⁹, **se avvenute in modo involontario, non illecito e non continuativo.**

A parziale deroga dell'articolo Soggetti non considerati terzi - lettera b) i prestatori di lavoro dell'Assicurato sono considerati terzi.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto e del Limite di indennizzo indicati in Polizza.

- **Ginecologia e ostetricia**

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni – punto 27, l'Assicurazione vale per i Danni arrecati involontariamente causati a terzi in conseguenza di analisi genetiche e prenatali.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le pratiche di fecondazione e procreazione assistita.

L'Assicurazione non vale per le Richieste di risarcimento conseguenti alla permanenza dello stato di gravidanza a seguito di errore nell'esecuzione di tecniche di interruzione volontaria di gravidanza, eseguite a qualsiasi titolo, e da cui non sono derivati danni per lesioni corporali o morte alla persona danneggiata.

- **Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica**

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni – punto 30, l'Assicurazione vale per i Danni di natura estetico-fisionomica che derivano dall'esecuzione di interventi di chirurgia plastica, se determinati da errore tecnico nell'esecuzione dell'intervento.

L'Assicurazione opera **se l'attività professionale è svolta all'interno di Strutture sanitarie regolarmente autorizzate al ricovero ordinario o eventualmente all'assistenza sanitaria ambulatoriale anche in regime di degenza diurna (day surgery, day service e day hospital)**, dalle autorità competenti in base ai requisiti di legge, quali: ospedali, cliniche, case di cura, ambulatori chirurgici e ambulatori chirurgici con sala chirurgica.

Per i trattamenti di medicina estetica la garanzia opera anche per l'attività esercitata nello studio professionale dell'Assicurato.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le pretese per mancanza di rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto.

- **Farmacista - Erborista**

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni – punto 23, l'Assicurazione comprende i Danni causati a terzi, **entro un anno dalla consegna** e, comunque durante il periodo di validità della garanzia, dai **prodotti galenici di produzione propria** e dai prodotti di erboristeria **preparati direttamente e personalmente dall'Assicurato**. L'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi.

Che cosa NON è assicurato

La garanzia non comprende i danni che derivano dalla proprietà, conduzione e gestione dell'esercizio commerciale (farmacia - erboristeria).

- **Audioprotesista, Odontotecnico, Tecnico Ortopedico – Ernista, Ottico**

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni – punto 23, la copertura vale per i Danni involontariamente causati agli utilizzatori finali degli apparecchi protesici e dispositivi medici su misura.

Che cosa NON è assicurato

La garanzia non comprende i danni che derivano dalla proprietà, conduzione e gestione dell'esercizio commerciale.

- **Ostetrico/a**

La garanzia vale per l'attività di assistenza al parto.

Ci sono limiti di copertura

Esclusivamente per l'attività di assistenza al parto a domicilio, la copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.

- **Specializzando**

Se l'Assicurato ha la qualifica di Specializzando, l'Assicurazione vale anche per la Responsabilità civile professionale in conseguenza di errori personalmente commessi, in qualità di libero professionista, per le seguenti prestazioni¹⁰:

- attività improrogabili di primo soccorso prestate in stato di necessità e in virtù dell'obbligo deontologico professionale;
- attività intramuraria o nel Reparto di Pronto Soccorso o nelle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) effettuazione di vaccinazioni, incarichi di medico generico – compresi la sostituzione temporanea di medico di base e pediatra di libera scelta – il servizio di continuità assistenziale (Guardia Medica), di Guardia Turistica, di Urgenza ed Emergenza Medica 118.

• **Tirocinante**

Se l'Assicurato ha la qualifica di tirocinante o di frequentatore volontario in una professione sanitaria, l'Assicurazione vale esclusivamente per la sua attività relativa alla regolare frequenza di tirocinio presso un ente ospedaliero pubblico sotto la diretta supervisione del tutor.

• **Medicina legale o medicina del lavoro (Perdite Patrimoniali)**

Perdite patrimoniali involontariamente causate a terzi nell'esercizio dell'attività professionale di medico legale o medico del lavoro.

Che cosa NON è assicurato

L'Assicurazione non vale per le Perdite patrimoniali conseguenti a:

- rischi che derivano da quanto previsto dal d. lgs. N. 81/2008;
- multe e ammende inflitte direttamente all'Assicurato o all'Ente di appartenenza per fatto dello stesso.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.

• **Odontoiatria – Estensione all'implantologia**

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni – punto 29, l'Assicurazione vale per i Danni conseguenti agli interventi di implantologia dentale e determinati da errore tecnico della prestazione.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.

• **Medicina veterinaria comprese chirurgia e attività presso allevamenti industriali o sportivi e attività di vigilanza e ispezione sanitaria**

Sono compresi:

- gli interventi chirurgici e gli atti invasivi a scopi diagnostici e terapeutici;
- le attività presso allevamenti industriali e sportivi;
- le attività di Vigilanza e Ispezione Sanitaria per conto del S.S.N. o di Enti Pubblici o Privati.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- i Danni di natura estetica e fisionomici e i Danni da mancata rispondenza degli interventi e delle terapie rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato.
- la gestione, proprietà e conduzione di ospedali o cliniche veterinarie.
- **Medicina veterinaria escluse chirurgia e attività presso allevamenti industriali o sportivi e attività di vigilanza e ispezione sanitaria**

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- gli interventi chirurgici e gli atti invasivi a scopi diagnostici e terapeutici;
- i Danni di natura estetica e fisionomici e i Danni da mancata rispondenza degli interventi e delle terapie rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
- le attività presso allevamenti industriali e sportivi;
- le attività di Vigilanza e Ispezione Sanitaria per conto del S.S.N., Enti Pubblici e Privati;
- la gestione, proprietà e conduzione di ospedali o cliniche veterinarie.
- **Medicina veterinaria compresa chirurgia esclusa attività presso allevamenti industriali o sportivi e attività di vigilanza e ispezione sanitaria**

Sono compresi gli interventi chirurgici e gli atti invasivi a scopi diagnostici e terapeutici.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- i Danni di natura estetica e fisionomici e i Danni da mancata rispondenza degli interventi e delle terapie rispetto all'impegno di risultato assunto;
- le attività presso allevamenti industriali e sportivi;
- le attività di Vigilanza e Ispezione Sanitaria per conto del S.S.N., Enti Pubblici e Privati;
- la gestione, proprietà e conduzione di ospedali o cliniche veterinarie.

Art. 1.3 Responsabilità in solido

Se l'Assicurato risulta responsabile in solido con altri soggetti, Generali Italia risponde del danno per l'intero, fermo restando il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

Art. 1.4 Massimo risarcimento

In caso di uno o più sinistri che si sono verificati nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo o di Serie di sinistri, il Massimale per anno è pari a tre volte il Massimale per sinistro indicato in Polizza.



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Per l'ambito di copertura Libero professionista o Dipendente o Convenzionato di struttura sanitaria che svolge attività libero professionale (RC Professionale) valgono i limiti principali di seguito riportati.

Pertanto, per l'ambito di copertura *Dipendente pubblico o privato o Convenzionato, inclusa l'attività intramoenia, o Specializzando o Tirocinante che opera presso una struttura pubblica o privata o Medico che frequenta Corso di formazione in medicina generale di base (Colpa grave)* i limiti di seguito riportati non valgono.

Garanzie	Scoperto	Limite di Indennizzo
Mancata acquisizione del consenso informato	10% minimo 2.500,00	-
Cose in consegna	-	2.000,00 per sinistro 10.000,00 per anno
Arbitrato irrituale e rituale	10% minimo 5.000,00	1/3 massimale RC con il massimo di 350.000,00
Docenza	-	50.000,00
Corsi e convegni	-	50.000,00
Firma Elettronica Avanzata	10% minimo 2.500,00	500.000,00
Errato trattamento dei dati personali	10% minimo 1.500,00	250.000,00
Ostetrico/a (per assistenza al parto a domicilio)	10% minimo 5.000,00	-
Odontoiatria – Estensione all'implantologia	10% minimo 1.500,00 Per danni neurologici: 10% minimo 2.500,00	-
Medicina legale o Medicina del lavoro	10% minimo 1.500,00	-

 Come operano lo scoperto, il minimo dello scoperto?

Esempio: la garanzia Firma Elettronica Avanzata prevede uno scoperto del 10% con il minimo di 2.500,00 euro.

La perdita patrimoniale causata dal professionista ammonta a 15.000,00 euro: al risarcimento si applica lo scoperto di 2.500,00 euro (perché il 10% di 15.000,00 euro – cioè 1.500,00 euro - è inferiore al valore minimo indicato). Il risarcimento erogato è 15.000,000 comprensivo dello scoperto di 2.500,00 euro che Generali Italia si riserva di recuperare dall'Assicurato.

La perdita patrimoniale causata dal professionista ammonta a 30.000,00 euro: al risarcimento si applica lo scoperto di 3.000,00 euro (perché il 10% di 30.000,00 euro è superiore al minimo fissato di 2.500,00 euro). Il risarcimento erogato è 30.000,00 euro comprensivo dello scoperto di 3.000,00 euro che Generali Italia si riserva di recuperare dall'Assicurato.



Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 1.5 Incarichi di medico competente (D. Lgs. 81/2008) – Perdite patrimoniali

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni - punto 32, l'Assicurazione comprende le Perdite patrimoniali che derivano dallo svolgimento di incarichi di medico competente presso le aziende¹¹, in qualità di libero professionista.

L'Assicurazione opera **solo se**:

- **il professionista è in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire tale incarico;**
- **l'attività non è svolta per persone fisiche o giuridiche di cui l'Assicurato è socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente.**

Che cosa NON è assicurato

L'Assicurazione non opera:

- **per le spese affrontate dal committente per modifiche, sostituzioni, rifacimenti, migliorie resi necessari dall'inadeguatezza degli interventi indicati dall'Assicurato;**
- **per la consapevole inosservanza delle norme previste dalla legge relativamente alla prevenzione e protezione.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto e del Limite di indennizzo indicati in Polizza.

Art. 1.6 Medicina estetica

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni – punto 30, l'Assicurazione vale anche per i Danni involontariamente causati a terzi dalla pratica della medicina estetica, compreso l'utilizzo del laser per l'esecuzione dei trattamenti estetici. Sono compresi anche i Danni di natura estetico-fisionomica, se determinati da errore tecnico nell'intervento o nella prestazione.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse dalla garanzia:

- **le Richieste di risarcimento che derivano dalla mancata rispondenza del trattamento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;**
- **la pratica della chirurgia estetica.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.

Art. 1.7 Danni estetici e fisionomici

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni – punto 30, l'Assicurazione vale anche per i Danni estetici e fisionomici causati da interventi chirurgici, atti invasivi e trattamenti medici senza finalità estetiche, e quelli causati da interventi chirurgici con finalità

estetiche di tipo riparativo, resi necessari da infortunio o da malattia o interventi chirurgici su cicatrici postoperatorie che non derivano da interventi estetici.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le Richieste di risarcimento che derivano dalla mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato estetico assunto dall'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.

Art. 1.8 Analisi genetiche e prenatali

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni – punto 27, l'Assicurazione comprende i danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di analisi genetiche o prenatali.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i Danni che derivano da pratiche di fecondazione e procreazione assistita.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.

Art. 1.9 Attività di mediatore¹²

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni – punto 1, l'Assicurazione vale per gli errori personalmente commessi dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività di componente di Organismo di Mediazione, nei modi e termini previsti dalle norme che la regolamentano, **in ordine a vertenze su materie che rientrano nelle proprie competenze professionali.**

L'Assicurazione vale **unicamente nei casi** di azione di rivalsa per quanto l'Assicurato è tenuto a rimborsare all'Organismo di Mediazione a seguito del risarcimento del terzo danneggiato, per Perdite patrimoniali da questo subite a causa della condotta colposa dell'Assicurato.

Oltre ai soggetti indicati all'articolo Soggetti non considerati terzi, per la presente garanzia **non sono considerati terzi** lo Stato, la Pubblica Amministrazione in genere.

Che cosa NON è assicurato

La garanzia non vale, inoltre, per i Danni che derivano da:

- incarichi non eseguiti o non eseguiti tempestivamente;
- operazioni dalle quali sia derivata all'Assicurato o a terzi un'indebita percezione di utilità;
- omissioni e ritardi.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto e del Limite di indennizzo indicati in Polizza.

Art. 1.10 D.P.O - (Data Protection Officer)

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni – punto 34, l'Assicurazione comprende l'attività secondaria di Responsabile della Protezione Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), svolta per conto di terzi.

Come opera la copertura

A parziale deroga dell'articolo Validità temporale – Retroattività delle NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE, **per la presente estensione di garanzia la Retroattività opera per un periodo limitato di 2 (due) anni.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto e del Limite di indennizzo indicati in Polizza.

Art. 1.11 Estensione all'attività svolta per conto di Federazioni Sportive di natura professionistica

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni – punto 31, la garanzia è estesa all'attività svolta per conto di Federazioni Sportive, Associazioni e Società Sportive di natura professionistica, per errori professionali personalmente commessi dall'Assicurato, da cui sono derivati Danni alla persona per morte e lesioni personali.

Art. 1.12 Conduzione dei locali per lo svolgimento dell'attività professionale

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni – punto 26, l'Assicurazione, **fino al Massimale indicato in Polizza**, vale per i Danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni e per danneggiamenti a cose, che derivano da un fatto accidentale che si è verificato in relazione alla conduzione:

- dei locali adibiti a studio professionale privato di cui l'Assicurato è titolare o contitolare,
- delle attrezzature presenti nello studio.

Sono compresi i danni arrecati a terzi dal personale non sanitario di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della propria attività.

Generali Italia riconosce ai dipendenti dell'Assicurato **non soggetti all'Assicurazione presso l'I.N.A.I.L.** la qualifica di terzi, **limitatamente ai Danni corporali solo se:**

- risulta che **il dipendente è rimasto vittima di infortunio in occasione di lavoro o di servizio**,
- e **l'infortunio è imputabile a fatti commessi dall'Assicurato o da un suo dipendente** del cui operato l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Che cosa NON è assicurato

Oltre a quanto riportato all'articolo Esclusioni, l'Assicurazione non comprende i danni:

1. **da spargimento d'acqua non conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei locali;**
2. **da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;**
3. **che derivano all'Assicurato, nella sua qualità di committente di lavori edili, lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;**
4. **dall'inosservanza di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008;**
5. **da attività esercitate nel fabbricato, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'Assicurazione;**
6. **che derivano da proprietà, gestione, conduzione di cliniche, case di cura e poliambulatori.**

Art. 1.13 Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo Soggetti non considerati terzi - lettera c), Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino al Massimale indicato in Polizza, di quanto è tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'I.N.A.I.L. è tenuto a erogare una prestazione, sofferti da lavoratori dipendenti o da lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione e assicurati come da normativa¹³;
- a titolo di risarcimento dei danni **che non rientrano** nella disciplina del D.P.R 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, causati ai lavoratori di cui al punto precedente, per morte e per lesioni personali dalle quali è derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

Come opera la copertura

I titolari, i soci e i familiari coadiuvanti soggetti all'I.N.A.I.L. sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L.

La garanzia è efficace se **al momento del fatto illecito l'Assicurato è in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge.**

L'Assicurazione vale anche in relazione alle azioni di rivalsa intraprese dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Art. 1.14 Direttore sanitario

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni – punto 28, l'Assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato per le Perdite patrimoniali causate a terzi che derivano da atti, fatti, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle funzioni di Direttore Sanitario di struttura complessa o di analoga funzione organizzativa presso una Struttura sanitaria.

Oltre ai soggetti indicati all'articolo Soggetti non considerati terzi, ai fini della presente garanzia **non sono considerati terzi**: la Struttura sanitaria, il suo legale rappresentante e il socio a responsabilità illimitata, salvo che non sia intrapresa azione di rivalsa, di responsabilità per danno erariale o di surrogazione come previsto dall'articolo Oggetto dell'Assicurazione.

Che cosa NON è assicurato

La garanzia non opera per ogni responsabilità connessa alla gestione amministrativo-contabile e la gestione del personale.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.

Art. 1.15 Direttore di Struttura - Primario

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni – punto 28, l'Assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato per i Danni che derivano dallo svolgimento della funzione di Direttore di struttura-Primario, o di analoga funzione organizzativa, presso un ente ospedaliero riconosciuto tale a norma di legge o presso clinica universitaria.

In relazione a tali funzioni, l'Assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile che deriva all'Assicurato per fatto dei medici e delle altre persone addette al reparto.

Che cosa NON è assicurato

La garanzia non opera per ogni responsabilità connessa alla gestione amministrativo-contabile e la gestione del personale.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.

Art. 1.16 Caposala – Coordinatore Infermieristico

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni – punto 28, l'Assicurazione comprende la responsabilità per i Danni che derivano all'Assicurato dallo svolgimento della funzione di Caposala – Coordinatore infermieristico, o di analoga funzione organizzativa, presso un ente ospedaliero riconosciuto tale a norma di legge o presso clinica universitaria.

In relazione a tali funzioni, l'Assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile che deriva all'Assicurato, a seconda del ruolo, per fatto di altri operatori sanitari addetti al reparto.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.

Art. 1.17 Commissario di gara

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni – punto 34, l'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile che deriva all'Assicurato dallo svolgimento dell'attività secondaria di componente delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di contratti pubblici e concessioni, svolta nei termini stabiliti dalla legge.

Come opera la copertura

A parziale deroga dell'articolo Validità temporale – Retroattività delle NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE, per la presente estensione di garanzia la Retroattività opera per un periodo limitato di 2 (due) anni.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto e del Limite di indennizzo indicati in Polizza.



Ci sono limiti di copertura? Garanzie accessorie

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Per l'ambito di copertura *Libero professionista o Dipendente o Convenzionato di struttura sanitaria che svolge attività libero professionale (RC Professionale)* valgono i limiti principali di seguito riportati.

Pertanto, per l'ambito di copertura *Dipendente pubblico o privato o Convenzionato, inclusa l'attività intramoenia, o Specializzando o Tirocinante che opera presso una struttura pubblica o privata o Medico che frequenta Corso di formazione in medicina generale di base (Colpa grave)* i limiti di seguito riportati non valgono.

Garanzie	Scoperto	Limite di indennizzo/risarcimento
Incarichi di medico competente (D. lgs. 81/2008) – danni patrimoniali	10% minimo 1.500,00	30% massimale RC sinistro con il massimo di 2.000.000
Medicina estetica	10% minimo 1.500,00	-
Danni estetici e fisionomici	10% minimo 1.500,00	-
Analisi genetiche e/o prenatali	10% minimo 2.500,00	-
Attività di mediatore	10% minimo 1.500,00	500.000,00
D.P.O.	10% minimo 2.500,00	150.000,00
Direttore sanitario	10% minimo 2.500,00	-
Direttore di struttura - Primario	10% minimo 2.500,00	-
Commissario di gara	10% minimo 1.500,00	150.000,00
Caposala - Coordinatore infermieristico	10% minimo 2.500,00	-



Che cosa NON è assicurato?

Art. 1.18 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i rischi relativi a:

1. Danni che derivano dall'esercizio di attività professionale diversa da quella dichiarata in Polizza e per cui l'Assicurato risulta abilitato;
2. Danni provocati da professionisti che, al momento dello svolgimento dell'attività professionale indicata in Polizza, non risultano iscritti al relativo Albo professionale, se previsto, o non sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
3. Richieste di risarcimento connesse o conseguenti a Fatti noti di cui l'Assicurato era a conoscenza prima della data di inizio di validità dell'Assicurazione oppure prima della decorrenza di eventuali precedenti contratti stipulati continuativamente con Generali Italia;
4. Danni che derivano da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;

5. Danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
6. Danni da furto, incendio, esplosione e scoppio;
7. Danni a macchinari e attrezzature di proprietà di terzi in uso all'Assicurato;
8. Danni che derivano da interruzione o sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali o agricole o di servizi;
9. Danni che derivano da:
 - inquinamento dell'atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose;
 - inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
10. Danni che derivano da prescrizione o somministrazione di farmaci o sostanze per scopi non diagnostici o terapeutici - salvo la prescrizione di prodotti aventi finalità contraccettive - e di farmaci e prodotti medici in genere non conformi alle indicazioni previste dal Ministero della Salute;
11. Danni da gravidanza o permanenza dello stato di gravidanza che deriva dall'errata pratica di attività sanitarie con finalità anticoncezionali o di interruzione della gravidanza; sono invece compresi i Danni causati alle pazienti sulle quali sono state praticate le suddette attività sanitarie;
12. Danni che derivano da pratiche di fecondazione e procreazione assistita;
13. Danni che derivano da mancata rispondenza degli interventi all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
14. Violazione dell'obbligo del segreto professionale, da ingiuria o diffamazione;
15. Sanzioni, multe, ammende e penali a carattere punitivo o esemplare inflitte direttamente all'Assicurato e sanzioni amministrative per le quali l'Assicurato è coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
16. Responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e che non gli derivano direttamente dalla legge;
17. Errori, omissioni o ritardi nella stipula, modifica, variazione di contratti di Assicurazione e nel pagamento di Premi di Assicurazione;
18. Danni di qualsiasi natura che derivano, anche se in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura asbesto;
19. Violazione di contratti di lavoro;
20. Sinistri che derivano da qualsiasi atto di guerra, invasione, operazioni belliche o atti simili o qualsiasi atto di terrorismo;
21. Trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili); produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive; radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo quelle conseguenti agli aspetti tipici dell'attività professionale dichiarata dall'Assicurato;
22. Emissione di onde o di campi elettromagnetici;
23. Danni causati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi;
24. Danni che derivano da conservazione, distribuzione del sangue e dei suoi preparati o derivati di pronto impiego, da immunodeficienza acquisita, da patologie correlate, da epatiti o da contagio in genere;
25. Danni che derivano dall'impiego di farmaci e sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e da pratiche mediche considerate doping¹⁴.

Sono inoltre esclusi i Sinistri relativi a:

26. Proprietà e conduzione dei locali adibiti a studio professionale;
27. Danni che derivano da attività di analisi genetica e ingegneria genetica o indagini e analisi a carattere genetico o prenatale; sono escluse le attività relative a prodotti che derivano da materiali o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM), e dall'esecuzione di analisi chimiche nel settore merceologico e ambientale;
28. Responsabilità conseguenti a funzioni amministrative, organizzative e gestionali e attività di Direttore sanitario, Direttore di Struttura (Primario ospedaliero) e Commissario straordinario;
29. Danni che derivano dall'implantologia;
30. Danni che derivano dalla pratica della chirurgia estetica e medicina estetica, danni di natura estetica e fisionomica e le pretese conseguenti alla mancata rispondenza di interventi, applicazioni e terapie di tipo estetico. Sono esclusi i trattamenti di cosmesi e l'esecuzione di tatuaggi e piercing;
31. Attività svolta per conto di associazioni o federazioni sportive a eccezione di quelle a carattere dilettantistico o amatoriale;
32. Perdite patrimoniali che derivano dall'attività professionale di medico competente;

33. Perdita, distruzione e deterioramento di cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo o destinazione;
34. Richieste di risarcimento che derivano dalla partecipazione a organi o commissioni giudicanti o dall'attività di Data Protection Officer (DPO).

Esclusione Cyber

La presente polizza non copre:

- qualsiasi perdita,
- pretesa,
- multe, ammende e penali,
- costo o spesa di qualsiasi natura,
- responsabilità,
- danni materiali o non materiali di qualunque natura,
- danni da interruzione di esercizio,
- costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati,
- danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza psicologica di qualsiasi natura,

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- “Atto Cyber” e “Incidente Cyber” ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
- Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato Informatico”, compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali Dati;

indipendentemente da qualsiasi altra causa o Evento che vi contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.

Fermo quanto sopra statuito si precisa che sono inclusi in copertura i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi, derivanti dagli eventi oggetto dell'esclusione **Cyber**.



ATTENZIONE: la presente esclusione Cyber sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Art. 1.19 Franchigia di sezione

L'Assicurazione è prestata per ogni Sinistro previa detrazione della Franchigia indicata in Polizza.

Per le Garanzie che prevedono Scoperti o Franchigie puntuali, in caso di Sinistro, Generali Italia liquida l'indennizzo per l'intero importo, comprensivo di Franchigia o Scoperto, e poi si riserva di recuperare dall'Assicurato l'importo più alto tra la Franchigia di sezione e lo Scoperto o la Franchigia per la Garanzia colpita da Sinistro. L'importo dello Scoperto si calcola applicando all'indennizzo la percentuale di Scoperto e il minimo riportati in Polizza per la Garanzia colpita.



Come si applicano Franchigia e Scoperto?

Esempio: Scelta sulla garanzia RC professionale la franchigia 2.000,00 euro e attivata la garanzia accessoria Attività di mediatore (la Garanzia prevede uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500,00).

In caso di Sinistro che colpisce la garanzia Attività di mediatore, con indennizzo determinato pari a 10.000 euro, si applica l'importo più alto tra la franchigia e lo scoperto:

franchigia 2.000,00 euro

scoperto 10% di 10.000,00 (minimo 1.500,00) = 1.500,00 euro (perché il 10% di 10.000,00 euro è inferiore al minimo).

Si applica la franchigia di 2.000,00 euro.

In caso di Sinistro che colpisce la garanzia Attività di mediatore, con indennizzo determinato pari a 30.000,00 euro, si applica l'importo più alto tra la franchigia e lo scoperto:

franchigia 2.000,00 euro

scoperto 10% di 30.000,00 (minimo 1.500,00) = 3.000,00 euro (perché il 10% di 30.000 euro è superiore al minimo).

Si applica lo scoperto di 3.000,00 euro.

Art. 1.20 Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:

- a) i componenti della famiglia anagrafica dell'Assicurato che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
- b) le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto¹⁵, genitori e figli;
- c) tutti coloro che, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il Danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) le imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso è legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore.



Dove vale la copertura?

Art. 1.21 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le Richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere in Unione europea, Svizzera, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

¹ Art. 14 L. 222/1984

² Art. 9 L. 24/2017

³ D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni

⁴ Art. 37 del d.lgs. 368/99 e successive modifiche e integrazioni

⁵ d.lgs. 368/1999 e successive modifiche e integrazioni

⁶ Art. 2 del D.M. n. 445/2001 e successive modifiche o integrazioni

⁷ Art. 3 del D.M. n. 58/2018 e successive modifiche o integrazioni

⁸ Art. 806 codice di procedura civile

⁹ GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e codice privacy – d. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni

¹⁰ D.Lgs. n.368 del 1999 e successive modifiche e integrazioni

¹¹ D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni

¹² D.M. 180/2010 aggiornato con le successive modifiche del D.M. 145/11 e del D.M. 139/14

¹³ D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38

¹⁴ Legge 14 dicembre 2000, n. 376; decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 17 aprile 2013 e successive modifiche o integrazioni

¹⁵ Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni

NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal d. lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesalegale@pec.das.it – Numero verde da chiamare 800 880 880 (dall'estero +39 02 8295 1155) – Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima devono essere inviati le denunce, i documenti ed ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Tutela legale

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per:

- a) difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni che derivano da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- b) difendersi in un procedimento penale per Delitto doloso, purché l'Assicurato venga proscioltto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, Generali Italia rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato. **Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.** Sono compresi i procedimenti penali per Delitto doloso che derivano da violazioni in materia fiscale e amministrativa. Generali Italia può anticipare **le spese fino a un massimo di 5.000,00 euro in attesa della conclusione del procedimento.**

Ci sono limiti di copertura

Se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da Doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da Doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire a Generali Italia tutte le spese anticipate dalla stessa. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente a Generali Italia la copia della sentenza definitiva;

- c) presentare opposizione, davanti all'autorità competente, contro una Sanzione amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge, **eccetto la normativa fiscale e tributaria.**

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia vale se viene contestata la violazione delle seguenti normative:

1. Normativa sulla Privacy¹;
2. Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro²;
3. Responsabilità amministrativa da reato³.

In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l'eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell'esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d'ufficio eventualmente poste a carico dell'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Tale estensione di garanzia è prestata nel limite di 2.500,00 euro per Sinistro, già compreso nel massimale indicato in Polizza.

4. codice dell'ambiente⁴;
- d) presentare opposizione al proprio ordine professionale o all'organismo di controllo della professione per la presunta violazione di norme di legge, regolamentari o di diligenza con avvio di procedimento disciplinare a carico dell'Assicurato. La garanzia vale anche per impugnare il provvedimento sanzionatorio davanti al giudice ordinario di primo grado.
 - e) ottenere assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi;
 - f) difendersi da Richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato.

Come opera la copertura

Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:

- in presenza di un'Assicurazione di responsabilità civile che copre l'Evento: a **seguito dell'intervento dell'Assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale Assicurazione, per le Spese di resistenza e le Spese di soccombenza**, come previsto dall'art. 1917 del codice civile;
- in presenza di un'Assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei Premi che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le Spese di resistenza e le Spese di soccombenza **solo se la sentenza, passata in giudicato, stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'assicurato senza la condanna per la controparte al pagamento delle spese legali.**

La garanzia opera inoltre per richiedere l'eventuale citazione in giudizio dell'assicuratore della responsabilità civile, **nel limite di 1.000,00 euro per Evento.**

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le spese indicate all'articolo Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Generali Italia.

Per le garanzie sopra elencate Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato:

- a) eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto il procedimento e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- b) anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, **sempre entro i limiti del Massimale indicato in Polizza, con obbligo di restituzione a Generali Italia entro 60 giorni dalla sua erogazione.**

Se l'Assicurato deve difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o Contravvenzione, Generali Italia sostiene o rimborsa inoltre le spese per le attività di Litigation PR necessarie a tutelare la propria reputazione sui media, **fino a un massimo di 5.000,00 euro per Sinistro, incluso nel Massimale di Polizza, unicamente tramite l'utilizzo dei servizi offerti dal fornitore individuato da DAS.** Le attività coperte riguardano:

- lo studio del caso attraverso l'analisi di documenti e il confronto, diretto o a distanza, con l'Assicurato;
- l'attivazione di un team di crisi composto da giornalisti professionisti e comunicatori esperti in Litigation PR e gestione e difesa della crisi di reputazione;
- il monitoraggio dei media, con esclusivo riguardo alla carta stampata e alle evidenze online, con conseguente attività di relazione con i media ed eventuale stesura di precisazioni o rettifiche come previsto dalla legge sulla stampa; l'individuazione di profili diffamatori da segnalare all'Assicurato e al suo legale; la stesura e veicolazione di un massimo di due comunicati stampa.

Art. 1.2 Chi è assicurato

Le garanzie operano in base alla scelta effettuata dal Contraente e indicata in Polizza.

Se il Contraente è un libero professionista, le garanzie operano a favore del Contraente e delle seguenti persone che collaborano nell'attività professionale:

- i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro;
- i praticanti, gli stagisti e i tirocinanti;
- eventuali familiari e affini che collaborano nell'attività.

Se il Contraente è una persona giuridica, organizzata nella forma di società, le garanzie operano inoltre a favore delle seguenti persone:

- 1) il legale rappresentante e gli amministratori;
- 2) i professionisti indicati in Polizza;
- 3) i soci liberi professionisti **esclusivamente per l'attività svolta nell'ambito dello studio o società.**

Se l'Assicurato è alle dipendenze di un datore di lavoro e non svolge la libera professione, le garanzie operano esclusivamente per l'Assicurato nell'ambito dell'attività svolta come lavoratore subordinato o parasubordinato, **esclusa ogni attività libero professionale.**

La garanzia Opposizione alle sanzioni amministrative (Articolo Tutela legale lettera c)), oltre ai soggetti sopra indicati, viene inoltre prestata a favore delle altre persone a cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza del Contraente o imputa loro

le attività da essa svolte, come per esempio i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, i consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro e i membri dell'organismo di vigilanza previsti dalla normativa⁵.

Art. 1.3 Attività e beni assicurati

Le garanzie operano per l'attività professionale indicata in Polizza e per le attività che l'Assicurato, in base alle abilitazioni professionali, svolge in qualità di:

- a) consigliere all'interno di consigli di amministrazione di società o enti o associazioni, **con esclusione delle cariche di presidente, amministratore, consigliere delegato**;
- b) soggetto che assume incarichi giudiziali nei modi e termini previsti dall'ordinamento professionale.

Le garanzie operano per tutti gli immobili all'interno dei quali viene svolta l'attività professionale, ubicati in Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Tutela legale	Non sono previsti scoperti e/o franchigie	Massimale indicato in Polizza
per difendersi in procedimento penale per delitto doloso – anticipo delle spese in attesa della conclusione del procedimento		Anticipo fino a 5.000,00 euro
per presentare opposizione contro una Sanzione amministrativa, in caso di Responsabilità amministrativa da reato		Limite di indennizzo 2.500,00 euro per Sinistro (incluso nel Massimale indicato in Polizza per la garanzia Tutela legale)
per difendersi da Richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato – citazione in giudizio dell'assicuratore della responsabilità civile		Fino a 1.000,00 euro per Sinistro
attività di Litigation PR (tutela della propria reputazione sui media)		Fino a 5.000,00 euro per Sinistro (incluso nel Massimale indicato in Polizza per la garanzia Tutela legale) e solo per i servizi offerti dal fornitore individuato da DAS



Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 1.4 Continuità penale

Che cosa è assicurato

La copertura assicurativa si estende agli Eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente Polizza di Tutela Legale in essere con altro assicuratore e dei quali l'Assicurato viene a conoscenza per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto da tale contratto, **se si verificano contestualmente tutti i seguenti presupposti:**

1. **il nuovo contratto Generali Italia ha continuità temporale ovvero segue senza alcuna interruzione la Polizza del precedente Assicuratore;**
2. **l'Assicuratore precedente ha respinto il Sinistro esclusivamente perché denunciato dopo il periodo di postuma, non per altri motivi;**
3. **l'Evento assicurativo viene obbligatoriamente denunciato a Generali Italia entro la durata della Polizza di Generali Italia;**
4. **l'Assicurato ha tempestivamente denunciato il sinistro al precedente Assicuratore;**
5. **il Sinistro denunciato rientra nelle garanzie previste sia dalla Polizza del precedente Assicuratore sia in quella di Generali Italia.**

DAS avvia la gestione del caso applicando le condizioni dalla presente Polizza.

I punti 2 e 4 decadono se l'Assicurato viene a conoscenza dell'Evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto dal precedente contratto.

Art. 1.5 Garanzia Contrattuale

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano:

- a) forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati dal Contraente a fornitori, compresi i contratti di appalto e subappalto commissionati dal Contraente e gli acquisti di beni e servizi effettuati a distanza (per esempio, via web);
- b) vertenze individuali di lavoro con soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro, con lavoratori con contratto di somministrazione o con agenti e rappresentanti che svolgono la propria attività in favore del Contraente;
- c) diritto di proprietà e altri diritti reali che si riferiscono agli immobili adibiti a sede legale del Contraente e per tutti gli altri immobili all'interno dei quali viene svolta l'attività d'impresa.

Inoltre la garanzia opera per difendersi da Richieste di risarcimento di danni avanzate dai clienti, in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato.

Come opera la copertura

Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:

- in presenza di un'Assicurazione di responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale di tale Assicurazione, per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza⁶;**
- in presenza di un'Assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei premi **che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le Spese di resistenza e le Spese di soccombenza solo se la sentenza, passata in giudicato, stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato senza la condanna per la controparte al pagamento delle spese legali.**

La garanzia opera inoltre per richiedere l'eventuale citazione in giudizio dell'assicuratore della responsabilità civile, **nel limite di 1.000,00 euro per Evento.**

Per i medesimi Eventi elencati Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la Controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

In relazione a tali Eventi Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le Spese legali, Peritali, investigative e processuali necessarie per la Risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Generali Italia.**

Ci sono limiti di copertura

In caso di Controversia di lavoro nei confronti di un soggetto che presta servizi di fornitura a favore dell'Assicurato, il quale abbia avanzato la richiesta di riconoscimento dello status di lavoratore dipendente, la garanzia vale solo se la richiesta della controparte viene integralmente respinta con provvedimento definitivo.

Art. 1.6 Vertenze clienti e recupero crediti Italia

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per:

- a) difendersi da Richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto danno provocato dall'Assicurato nell'esercizio della sua attività professionale. La garanzia opera alle seguenti condizioni:
 - 1) in presenza di un'Assicurazione di responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale Assicurazione, per le Spese di resistenza e le Spese di soccombenza⁶, nel limite del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale;**
 - 2) in presenza di un'Assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei premi **che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le Spese di resistenza e le Spese di soccombenza, nel limite del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale;**
 - 3) negli altri casi, inclusa la mancata risposta dell'assicuratore delle responsabilità civile alla Richiesta di risarcimento del danno o nel caso di sua dichiarazione di assenza di responsabilità: **la garanzia opera a primo rischio, nel limite del 50% del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale. Per questa garanzia, Generali Italia considera come mancata risposta dell'assicuratore l'assenza di un riscontro da parte di quest'ultimo entro 30 giorni dalla richiesta di intervento formulata dall'Assicurato;**
- b) affrontare controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte diversi da quelli indicati al punto precedente e che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato esclusivamente a clienti, anche a distanza (per esempio via web). Sono incluse le controversie per il recupero di crediti.

Per i medesimi Eventi Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la Controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Per le garanzie operanti sopra elencate **Generali Italia assume a proprio carico le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle controversie, per il numero massimo di casi specificati in Polizza avvenuti in ciascun anno assicurativo. Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase per il numero massimo di casi in ciascun anno assicurativo specificati in Polizza.** Sono incluse le spese di accertamento tecnico preventivo.

Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa tali spese fino all'importo del Massimale indicato nella singola garanzia e alle condizioni stabilite da questo contratto. **Sono escluse le spese indicate all'articolo Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Generali Italia.**

Ci sono limiti di copertura

Se nei confronti del debitore dell'Assicurato risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, la garanzia non vale per l'azione in giudizio e vengono garantite esclusivamente le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

Le garanzie del pacchetto Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia non valgono mai per l'azione in

giudizio né per il risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi in primo rischio.

Art. 1.7 Vertenze clienti e recupero crediti UE

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per:

- a) difendersi da Richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto danno provocato dall'Assicurato nell'esercizio della sua attività professionale. La garanzia opera alle seguenti condizioni:
 - 1) in presenza di un'Assicurazione di responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale di tale Assicurazione, per le spese di resistenza e le spese di soccombenza⁶, nel limite del massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale;**
 - 2) in presenza di un'Assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei premi **che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza, nel limite del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale;**
 - 3) negli altri casi, inclusa la mancata risposta dell'assicuratore delle responsabilità civile alla Richiesta di risarcimento del danno o nel caso di sua dichiarazione di assenza di responsabilità: **la garanzia opera a primo rischio, nel limite del 50% del massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale. Per questa garanzia, Generali Italia considera come mancata risposta dell'assicuratore l'assenza di un riscontro da parte di quest'ultimo entro 30 giorni dalla richiesta di intervento formulata dall'Assicurato;**
- b) affrontare controversie di diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte diversi da quelli indicati al punto precedente e che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal contraente esclusivamente a clienti, anche a distanza (per esempio, via web). Sono incluse le controversie per il recupero di crediti.

Per i medesimi Eventi Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la Controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

In relazione a tali Eventi, Generali Italia assume a proprio carico le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle controversie, per il numero massimo di casi specificati in Polizza avvenuti in ciascun anno assicurativo. Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase per il numero massimo di casi in ciascun anno assicurativo specificati in Polizza. Sono incluse le spese di accertamento tecnico preventivo.

Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa tali spese **fino all'importo del Massimale indicato nella singola garanzia e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Generali Italia.**

Le garanzie Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia non valgono mai per l'azione in giudizio né per il risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi in primo rischio.

Ci sono limiti di copertura

Se nei confronti del debitore del Contraente risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, la garanzia non vale per l'azione in giudizio e vengono garantite esclusivamente le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

Le garanzie del pacchetto Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia non valgono mai per l'azione in giudizio né per il risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi in primo rischio.

Art. 1.8 Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato a clienti, anche a distanza (per esempio, via web), compreso il recupero del credito.

Per i medesimi Eventi Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la Controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

In relazione a tali Eventi Generali Italia assume a proprio carico le spese legali, peritali e investigative necessarie **per la sola Risoluzione amichevole delle controversie, per un massimo di tre (3) casi avvenuti in ciascun anno assicurativo, fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Generali Italia.**

Ci sono limiti di copertura

Se nei confronti del debitore del Contraente risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, la garanzia non vale per l'azione in giudizio e vengono garantite esclusivamente le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

Le garanzie del pacchetto Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia non valgono mai per l'azione in giudizio né per il risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi in primo rischio.

Art. 1.9 Fisco e previdenza

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per:

- a) affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale previsti dalla normativa⁷. La garanzia opera se il Contraente necessita dell'assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato che rientra fra quelli indicati dall'art. 12 del codice del processo tributario⁸, in fase di contraddittorio con le autorità fiscali e per la presentazione di un ricorso alla commissione tributaria provinciale competente;
- b) affrontare Controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali **diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi.**

Per i medesimi Eventi Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto il procedimento e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

In relazione a tali Eventi, Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le Spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare la Controversia o il procedimento, **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Generali Italia.**

Che cosa NON è assicurato

In aggiunta alle esclusioni comuni, la garanzia è inoltre esclusa:

- a) per opposizione a sanzioni e altri procedimenti amministrativi, tributari o fiscali non previsti dal Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
- b) per mere richieste di produzione o allegazione di documenti da parte delle autorità fiscali e per il ricorso alla commissione tributaria regionale;
- c) nei procedimenti di natura fiscale e tributaria, se viene accertato che la violazione è compiuta con dolo o colpa grave così come definito dall'art. 5 del Decreto Legislativo 472/97;
- d) per Controversie che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali.

Art. 1.10 Vertenze di lavoro

Che cosa è assicurato

La garanzia è prestata anche per la tutela dei diritti del Contraente in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, se deve sostenere vertenze che derivano dal suo contratto di lavoro, compresa l'eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro intende esercitare nei suoi confronti per ottenere il risarcimento di quanto pagato a terzi.

Per i medesimi Eventi Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la Controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Art. 1.11 Danno erariale

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli eventi relativi all'attività professionale indicata in polizza.

- a) La garanzia opera per la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto. La garanzia opera alle seguenti condizioni:
1. in presenza di un'Assicurazione di responsabilità patrimoniale che copre l'evento: a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale di tale Assicurazione, per le spese di resistenza e di soccombenza⁹;
 2. in presenza di un'Assicurazione di responsabilità patrimoniale valida e in regola con il pagamento dei premi che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e soccombenza;
 3. negli altri casi, inclusa la mancata risposta dell'assicuratore delle responsabilità civili o dell'ente di appartenenza dell'Assicurato alla Richiesta di risarcimento del danno o nel caso di una loro dichiarazione di assenza di responsabilità: la garanzia opera a primo rischio e Generali Italia rimborsa all'Assicurato le spese dovute al legale per la propria attività, avendo come riferimento i valori minimi dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni. Generali Italia considera come mancata risposta dell'assicuratore o dell'ente l'assenza di un riscontro da parte di questi entro 30 giorni dalla richiesta di intervento o di patrocinio legale formulata dall'Assicurato.
- b) In relazione a tali eventi, Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **nel limite del massimale di 10.000,00 euro per sinistro, salvo che in Polizza non sia indicato un massimale inferiore, e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Generali Italia.**
- c) La garanzia è inoltre valida per la presentazione di deduzioni scritte a seguito dell'invito a dedurre, **con il limite di 3.000,00 euro**, compresi nel massimale sopra indicato.

Che cosa NON è assicurato

In aggiunta alle esclusioni comuni, la garanzia è inoltre esclusa:

- a) per dolo dell'Assicurato;
- b) per procedimenti di natura amministrativa diversi da quelli instaurati presso la Corte dei Conti per danno erariale.



Ci sono limiti di copertura? Garanzie accessorie

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Danno erariale	-	10.000,00 euro per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto. 3.000,00 euro per la presentazione di deduzioni scritte a seguito dell'invito a dedurre.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 1.12 Esclusioni

Le garanzie sono escluse per:

- a) Eventi che derivano da fatto doloso dell'Assicurato; se l'Assicurato è indagato o imputato per Delitto doloso, la garanzia opera solo se l'Assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o se vi è un provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato¹⁰, derubricazione del reato da Doloso a colposo;
- b) Controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
- c) fatti che derivano da Eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate;
- d) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti conseguenti a Eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme.

Le garanzie sono inoltre escluse per:

- a) la materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo per i procedimenti penali in tali materie e per quanto indicato nelle singole garanzie facoltative, se sottoscritte dal Contraente;
- b) Controversie di Diritto civile, salvo per quanto previsto dalle garanzie indicate in Polizza;
- c) Controversie con il proprio datore di lavoro, salvo per l'estensione di garanzia Vertenze di lavoro se sottoscritta dal Contraente;
- d) Controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali, salvo per l'estensione di garanzia Fisco e previdenza, se sottoscritta dal Contraente;
- e) Controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale;
- f) procedimenti amministrativi diversi dall'opposizione a Sanzioni amministrative;
- g) l'opposizione a Sanzioni amministrative in materia fiscale e tributaria;
- h) Controversie di Diritto civile che non riguardano danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato, danni causati a terzi o la chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile;
- i) Richieste di risarcimento di danni causati, se l'Assicurato non ha una Assicurazione di responsabilità civile o se questa Polizza non è in regola con il pagamento dei premi;
- j) Richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'Assicurazione di responsabilità civile non opera per la presenza di una Franchigia o di uno Scoperto;
- k) Richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'Assicurazione di responsabilità civile non opera per effetto di un'esclusione o perché il caso non rientra fra quelli previsti in copertura, oppure se la Controversia non si conclude con sentenza passata in giudicato che stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato senza condanna della controparte al pagamento delle spese legali.

Art. 1.13 Limitazioni di copertura comuni a tutte le Garanzie

La garanzia non vale:

- a) se il valore economico della Controversia o della Sanzione amministrativa applicata, al netto di oneri accessori e spese di notifica, è inferiore a 500,00 euro;
- b) per Controversie e procedimenti che riguardano immobili in cui non viene svolta l'attività professionale o ubicati in Paesi che non rientrano tra quelli indicati nei beni assicurati;
- c) per Controversie che riguardano la compravendita, la permuta o la costruzione di immobili e le Controversie con inquilini che riguardano immobili di proprietà dell'Assicurato dati in locazione;
- d) per Controversie che riguardano contratti di leasing immobiliare;
- e) per Richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi e procedimenti penali a seguito di presunta diffamazione a mezzo stampa;
- f) per Controversie e procedimenti che riguardano rapporti fra soci e/o amministratori o fra società/studio professionale e amministratori;
- g) per Controversie e procedimenti che riguardano operazioni di acquisto, cessione o affitto d'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
- h) Controversie contro Generali Italia.

In caso di Controversia tra Contraente e un'altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente.

Art. 1.14 Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Generali Italia

Generali Italia non si fa carico né rimborsa le seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli Modalità di gestione delle prestazioni e Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni;
- b) spese per la gestione di una Controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato o al perito che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà¹¹;
- g) spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato tali spese, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- h) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della Controversia, se tale Controversia si conclude con una Transazione non concordata con DAS;
- i) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le Spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
- j) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- k) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.



Dove vale la copertura?

Art. 1.15 Estensione territoriale

Le garanzie operano per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- di tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di Danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
- d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di opposizione alle Sanzioni amministrative e per Controversie che sono incluse nella garanzia Fisco e previdenza e per le controversie incluse nei pacchetti Vertenze coi Clienti e Recupero Crediti Italia e Vertenze Clienti Recupero Crediti solo Stragiudiziale Italia.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per Sinistri avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

¹ GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679, codice privacy – d. lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni

² d.lgs. n. 81/2008 successive modifiche e integrazioni

³ "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", d. lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

⁴ "Testo unico in materia ambientale" d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni

⁵ d.lgs. 231/2001

⁶ Art. 1917 del codice civile

⁷ Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni

⁸ Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche

⁹ art. 1917 del codice civile

¹⁰ art. 408 del codice di procedura penale

¹¹ art. 1292 codice civile

NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE



Che obblighi ho?

Art. 2.1 Efficacia dell'Assicurazione

Per l'Assicurato e per i soggetti della cui opera si avvale, **l'efficacia dell'Assicurazione è subordinata all'iscrizione nell'Albo professionale** dell'Ordine relativo all'attività professionale dichiarata in Polizza, se previsto, o al possesso dei **requisiti richiesti** dalle norme in vigore.

Salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, **la cancellazione o la radiazione dall'Albo professionale determinano la risoluzione dell'Assicurazione.**

Art. 2.2 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazioni del rischio

Generali Italia consente l'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti. **Il Contraente/Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.** Se il Contraente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:

- perdere del tutto o in parte l'indennizzo e
- determinare la cessazione dell'Assicurazione¹.

Generali Italia può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di Assicurazione in corso. Il Contraente/Assicurato **deve subito comunicare** a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'Evento dannoso si verifichi (**aggravamento del rischio**). Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo².

Il Contraente/Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'Evento dannoso si verifichi (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successiva alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto³.

Art. 2.3 Altre assicurazioni – Secondo rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per il rischio descritto in Polizza. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno la ragione sociale degli altri.

Nel caso in cui, per gli stessi rischi coperti dalla presente Polizza, **sono state contratte altre Assicurazioni, la presente Polizza opera a secondo rischio**, ossia in eccesso ai Massimali dell'altra Assicurazione.



Come opera la copertura a primo rischio e a secondo rischio?

Esempio: la copertura RC Professionale è presente sulla polizza A con un limite di indennizzo di 1.000.000,00 euro per sinistro e sulla polizza B (Generali Italia) con il limite di indennizzo di 2.000.000,00 euro per sinistro.

Il Danno causato dal professionista ammonta a 1.500.000,00 euro:

1. se la polizza A **non è** operante, l'indennizzo viene liquidato interamente dalla polizza B (primo rischio);
2. se la polizza A **è** operante, l'indennizzo viene liquidato con:
 - polizza A 1.000.000,00 (primo rischio);
 - polizza B 500.000,00 (secondo rischio).

Art. 2.4 Comunicazione tra le Parti

Tutte le comunicazioni devono essere fatte per iscritto.

Le comunicazioni alle quali il **Contraente/Assicurato** è tenuto devono essere:

- fatte con raccomandata o Posta Elettronica Certificata;
- inviate all'Agenzia che gestisce la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Le comunicazioni alle quali è tenuta **Generali Italia** in esecuzione dell'Assicurazione sono effettuate con le modalità e presso gli indirizzi indicati dal Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

Art. 2.5 Legge applicabile e Foro competente

Per le controversie relative al contratto il foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente come sopra individuato.

Art. 2.6 Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia.

Se nelle Condizioni di Assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.



Quando e come devo pagare?

Art. 2.7 Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Premio o le rate di Premio possono essere pagati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia.

Il Premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il Premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico, o del giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata il premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito, per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza;
- se il Premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del Premio annuale in più rate, **in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata.** In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata **il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;**
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;

- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del Premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; rimangono immutati le successive scadenze e il diritto di Generali Italia a ricevere i pagamenti dei premi scaduti⁴. Il Premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.



ATTENZIONE: il pagamento del premio o della rata di premio in scadenza è condizione necessaria affinché l'Assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. In mancanza di detto pagamento il contratto, anche se sottoscritto, non è operante.



Salvo buon fine: la Garanzia opera dalla data di decorrenza o dalle scadenze successive indicate in Polizza anche se gli importi di premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia; ciò a condizione che il pagamento del Premio venga successivamente accreditato. In caso contrario la garanzia non opera o rimane sospesa.



Si suggerisce di verificare la data di scadenza del Premio o delle singole rate di Premio e i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "My Generali", consultabile previa registrazione accedendo dal sito internet www.generali.it o per mezzo dell'App MyGenerali.generali.it/mygenerali.

Art. 2.8 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, agli indennizzi, alla Polizza e agli atti da essa dipendenti, **sono a carico del Contraente** anche se il pagamento ne è stato anticipato da Generali Italia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.9 Durata del contratto e proposta di variazioni contrattuali alla scadenza

La copertura assicurativa cessa alla scadenza indicata in Polizza e **non prevede il tacito rinnovo**.

Generali Italia ha la facoltà di proporre il rinnovo del contratto, alla scadenza, eventualmente con nuove condizioni di Assicurazione o di premio. Almeno 90 giorni prima della scadenza contrattuale comunica al Contraente la proposta di rinnovo e le nuove condizioni.

La proposta resta valida e vincolante per Generali Italia entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale.

Il Contraente può accettare tale proposta attraverso il pagamento del Premio entro il suddetto termine di validità della proposta, con le modalità previste nell'articolo Pagamento del premio e decorrenza dell'Assicurazione. **Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto e l'accettazione delle nuove condizioni proposte.**

In tal caso la nuova copertura assicurativa decorre:

- dalla data di scadenza della copertura in corso, se il pagamento del nuovo premio di Assicurazione avviene entro tale data;
- dal giorno dell'effettivo pagamento, se avviene in data successiva

In caso di mancato pagamento entro il termine di validità della proposta, il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di Generali Italia.

Art. 2.10 Validità temporale – Retroattività

Inizio della garanzia - Retroattività

Premesso che l'Assicurazione di Responsabilità civile è prestata sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato⁵, di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a fatti o atti posti in essere nel periodo anteriore alla stipula della presente Polizza, **l'Assicurazione di Responsabilità civile vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione anche se tali richieste sono conseguenti a comportamenti posti in essere prima di tale periodo entro 10 (dieci) anni.**

Se la presente Polizza sostituisce, senza soluzione di continuità, altra Polizza in corso con Generali Italia per il medesimo rischio, l'Assicurazione è operante per le Richieste di Risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato (o a Generali Italia, in caso di azione diretta) durante il Periodo Assicurativo, se sono relative a fatti accaduti successivamente alla data di decorrenza della prima Polizza sostituita.

La continuità di copertura è garantita anche nel caso di sostituzione del contratto per variazione del rischio da Specializzando a Specializzato, **nell'ambito della medesima qualifica professionale.**

Per le garanzie "Commissario di gara" e "DPO", operanti se acquistate, **la retroattività è limitata a 2 (due) anni.**

Nel caso di Serie di Sinistri la data del primo Sinistro è considerata come data valida per tutti i Sinistri successivi della Serie.

Nel caso di Serie di Sinistri **la data del primo Sinistro è considerata come data valida per tutti i Sinistri successivi della Serie.**

Termine della garanzia

L'Assicurazione non è operante per le Richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato successivamente alla data di cessazione del contratto.

Art. 2.11 Ultrattività per cessazione definitiva dell'attività

Che cosa è assicurato

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, intervenuta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, le Richieste di risarcimento - conseguenti a errori o omissioni accaduti o commessi successivamente alla data di retroattività e fino alla data di cessazione dell'attività - restano coperte alle condizioni di Assicurazione in vigore per ulteriori 10 (dieci) anni.

Il Contraente o l'Assicurato (o i suoi eredi) sono tenuti a dare tempestiva comunicazione a Generali Italia della sopravvenuta cessazione dell'attività professionale e sono tenuti a corrispondere, in un'unica soluzione, il Premio dovuto a fronte di tale evenienza come di seguito specificato:

- 400% per i contratti in vigore da meno di 5 annualità complete,
- 250% per i contratti in vigore da almeno 5 annualità complete,
- 150% per i contratti in vigore da almeno 10 annualità complete

del Premio corrisposto per l'ultima annualità.

I Massimali indicati in Polizza rappresentano la somma massima di esposizione di Generali Italia, per tutta la durata dell'ultrattività, a prescindere dal numero e dal valore delle Richieste di risarcimento presentate nei confronti dell'Assicurato.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse dalla copertura assicurativa le Richieste di risarcimento relative ai fatti che hanno determinato la radiazione o la sospensione dall'Ordine professionale.

Art. 2.12 Ultrattività per variazione dell'attività professionale

Che cosa è assicurato

In caso di qualsiasi variazione dell'attività professionale svolta, intervenuta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, escluso il caso di sostituzione del contratto per variazione del rischio da Specializzando a Specializzato, nell'ambito della medesima qualifica professionale, l'Assicurato può richiedere, entro **60 giorni dalla variazione dell'attività**, la proroga dell'Assicurazione per le Richieste di risarcimento a lui pervenute nei **10 (dieci) anni successivi alla data della modifica**, se tali Richieste si riferiscono a comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza e comunque prima della variazione dell'attività.

La copertura viene attivata su richiesta dell'Assicurato ed è prestata **a fronte del pagamento di un Premio.**

Ci sono limiti di copertura

I Massimali indicati in Polizza rappresentano la somma massima di esposizione di Generali Italia, per tutta la durata dell'ultrattività, a prescindere dal numero e dal valore delle Richieste di risarcimento presentate nei confronti dell'Assicurato.

Art. 2.13 Ultrattività per cessazione dell'attività (tutela legale)

Che cosa è assicurato

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione o dalla radiazione dall'Albo, inclusa la cessazione dell'attività con chiusura della partita IVA, è facoltà dell'Assicurato o dei suoi eredi richiedere, **entro 60 giorni dalla documentata cessazione dell'attività**, la proroga dell'Assicurazione di Tutela legale per le richieste di attivazione delle garanzie della sezione di Tutela legale pervenute dall'Assicurato o dai suoi eredi nei **10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell'attività**, se le richieste di attivazione delle garanzie si riferiscono **a comportamenti insorti durante il periodo di efficacia della Polizza** e comunque prima della cessazione dell'attività.

La copertura viene attivata su richiesta dell'Assicurato ed è prestata **a fronte del pagamento di un Premio**.

Che cosa NON è assicurato

Per le garanzie Direttore sanitario e Direttore di Struttura – Primario, operanti se acquistate, l'ultrattività non opera.

Ci sono limiti di copertura

Il Massimale indicato in Polizza rappresenta la somma massima che Generali Italia paga, a prescindere dal numero di denunce di sinistro presentate dall'Assicurato durante il periodo di Assicurazione e il periodo di proroga della copertura di cui alla presente clausola.



Come posso disdire la Polizza?

Art. 2.14 Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato **interamente** mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC generalitalia@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente il premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. **L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.**

1 Artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile

2 Art. 1898 codice civile

3 Art. 1897 codice civile

4 Art. 1901 codice civile

5 Artt. 1892 e 1893 codice civile

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE



Che obblighi ho?

Che obblighi ha l'impresa?

Art. 3.1 Denuncia del Sinistro

In caso di sinistro, il **Contraente/l'Assicurato** deve inviare denuncia scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a **Generali Italia** entro 30 giorni dalla data in cui esso è avvenuto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza.

La denuncia **deve contenere:**

- numero della Polizza e nome dell'Agenzia che gestisce il contratto,
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso,
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

In ogni caso l'Assicurato deve:

- far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato;
- fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

Art. 3.2 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di sinistro il **Contraente/l'Assicurato** deve:

1. comunicare tempestivamente richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;
2. mettere a disposizione di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno
3. astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con Generali Italia o con i legali e tecnici incaricati;
4. trasmettere tempestivamente a Generali Italia ogni atto giudiziario a lui notificato;
5. collaborare con Generali Italia per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
6. trasmettere a Generali Italia la documentazione in suo possesso o, se non è immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile;
7. comparire in giudizio a semplice richiesta di Generali Italia, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria da Generali Italia per la difesa.

Se il Contraente/l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Generali Italia può non assumerne la difesa.

Art. 3.3 Azione diretta del danneggiato

Il danneggiato ha diritto di presentare la Richiesta di risarcimento direttamente a Generali Italia.

Generali Italia risponde entro i limiti delle somme (Massimale e Limiti di indennizzo) per le quali è stata stipulata l'Assicurazione.

Generali Italia può non accogliere la Richiesta di risarcimento se:

- a) i fatti dannosi derivano dallo svolgimento di attività che non sono oggetto della copertura assicurativa;
- b) i fatti che hanno generato la responsabilità si sono verificati prima del periodo di retroattività o le Richieste di risarcimento sono state presentate dopo la data di scadenza della Polizza;
- c) l'entità del Danno rientra nelle eventuali Franchigie e Scoperti previste in Polizza;
- d) il Premio della Polizza non è stato pagato.

Al di fuori di tali ipotesi, Generali Italia ha comunque diritto di rivalsa verso l'Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Art. 3.4 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, Generali Italia gestisce a nome dell'Assicurato, le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile, penale e amministrativa designando, se occorre, legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso. **A tal fine l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo Obblighi in caso di sinistro. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.**

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno al quale si riferisce la domanda. Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese sono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale.

Art. 3.5 Pagamento del Sinistro

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di Assicurazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato;;

Il pagamento sarà effettuato **entro trenta (30) giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente /Assicurato o del terzo danneggiato.

Se è stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente o dell'Assicurato relativamente al Sinistro, Generali Italia può **posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso.**

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE



Che obblighi ho?

Che obblighi ha l'impresa?

Art. 3.1 Cosa fare in caso di Sinistro

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata tempestivamente mediante una delle seguenti modalità:

1. DENUNCIA TELEFONICA al **numero verde 800 880 880 e il numero +39 02 8295 1155 per le richieste dall'estero** (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00), in cui un operatore raccoglierà la segnalazione di quanto accaduto, comunicherà le informazioni e i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica;
2. DENUNCIA SCRITTA: la comunicazione, contenente le informazioni e copia dei documenti necessari per l'attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it;

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dalla garanzia, l'Assicurato deve far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per ottenere le prestazioni previste dalla garanzia di tutela legale Litigation PR l'Assicurato deve seguire le istruzioni fornite da DAS, e dal fornitore del servizio incaricato a eseguire la prestazione.

Art. 3.2 Modalità di gestione delle prestazioni

Prima dell'eventuale azione in giudizio, **la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS**, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della Controversia, **direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati¹. A tal fine l'Assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della Controversia;**
- b) per la risoluzione della Controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di Risoluzione amichevole delle controversie, come per esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo;
- b) **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- b) **se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- c) **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato e deve fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- d) **se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.**

DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (Sinistro unico):

- a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo Evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;
- c) se l'Evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, DAS entro 30 giorni:

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Art. 3.3 Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS;
- e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della Controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente;
- f) per la garanzia di tutela legale Litigation PR deve rivolgersi esclusivamente al fornitore del servizio secondo le indicazioni fornite da DAS.

Art. 3.4 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 3.5 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le Parti**.

L'istanza di attivazione dell'Arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:

- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;**
- **Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza**.

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione².

Art. 3.6 Quando un Sinistro è considerato in garanzia

Un Evento è considerato in garanzia se avviene:

a) dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, se il Premio è stato corrisposto, in caso di Richieste di risarcimento di danni extracontrattuali o procedimento penale, o amministrativo o per le Controversie contrattuali con Richieste di risarcimento di danni causati dall'Assicurato ai clienti;

b) trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, se il Premio è stato corrisposto, in caso di Controversia contrattuale.

La garanzia si estende agli Eventi avvenuti nel Periodo di validità del contratto **ma che si sono manifestati entro due (2) anni dalla sua cessazione.**

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo³.

Per determinare la data in cui avviene un Sinistro, DAS considera:

- a) la data del primo Evento che ha dato origine alla Richiesta di risarcimento, per Danni extracontrattuali subiti o causati dall'Assicurato;
- b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni amministrative;
- c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.

Se l'Evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

¹ Art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private - d. lgs. 209/05

² d. lgs. n. 28 del 4 marzo 2010

³ Artt. 374-376 del codice di procedura penale



generali.it